



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E
VALUTAZIONI AMBIENTALI
N. 333 DI DATA 17 Maggio 2019**

OGGETTO:

Sativa S.r.l. – stabilimento di Trento, fraz. Vela, loc. Laghetti, 9.
Rilascio dell’Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

II. DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

vista la domanda di Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) della ditta Saiva S.r.l., con sede legale in Trento, via al Maso Visintainer, 4 (di seguito *Ditta*), presentata in data 23 febbraio 2019 (ns. prot. n. 127399), così come integrata in data 27 marzo 2019 (ns. prot. n. 221530 e n. 221578 di data 8 aprile 2019), in data 28 marzo 2019 (ns. prot. n. 229754 di data 9 aprile 2019) ed in data 8 aprile 2019 (ns. prot. n. 233165 di data 10 aprile 2019), relativa allo stabilimento sito in Trento, fraz. Vela, loc. Laghetti, 9 (p.ed. 6881 C.C. Trento), riguardante un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi;

considerato che a norma dell'art. 15, comma 2, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., con riguardo agli impianti ed alle attività già autorizzati, la disciplina dell'AUT si applica alla scadenza o alla modifica di uno dei provvedimenti individuati dalla medesima, nel caso specifica al rinnovo dell'iscrizione al n. 305/TN/2014 del registro provinciale delle imprese che esercitano le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT "comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3";

rilevato che al momento della presentazione della domanda di AUT in relazione all'insediamento in oggetto sono vigenti le seguenti autorizzazioni ambientali di competenza provinciale:

- a) iscrizione al n. 305/TN/2014 del registro provinciale delle imprese che esercitano le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (operazioni R13 e R5) a seguito della comunicazione di data 20 maggio 2014 (ns. prot. n. 371086), ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (operazioni di recupero R13, R12, R5 e R3) rilasciata con propria determinazione n. 111 di data 3 marzo 2017, così come modificata con determinazione n. 36 di data 17 gennaio 2018, in scadenza il **25 luglio 2023**, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito *T.U.L.P.*) e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- c) autorizzazione per le emissioni in atmosfera rilasciata con propria determinazione n. 28 di data 29 gennaio 2015 ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- d) autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale (fiume Adige) di acque reflue industriali rilasciata con propria determinazione n. 552 di data 10 novembre 2017, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a), del T.U.L.P.;

vista la comunicazione di avvio del procedimento dell'AUT di data 28 febbraio 2019 (ns. prot. n. 135197) e la contestuale richiesta al Comune di Trento e al gestore di rete di comunicare entro 30 giorni l'eventuale vigenza di autorizzazioni ambientali di competenza comunale riferite allo stabilimento in oggetto;

vista la nota del Comune di Trento – Servizio Urbanistica e Ambiente – pervenuta in data 7 marzo 2019 (ns. prot. n. 153274), con la quale dichiara che, in relazione allo stabilimento in oggetto, non risultano vigenti autorizzazioni allo stoccaggio di rifiuti nel luogo di produzione;

vista la nota del Comune di Trento – Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria – pervenuta in data 25 marzo 2019 (ns. prot. n. 194333), con la quale comunica che a carico della p.ed. 6881 C.C. Trento risulta vigente un'autorizzazione n. 110/2015 di data 13 aprile 2015 allo scarico dei reflui domestici in fossa a tenuta, della quale viene trasmessa copia;

vista la nota del Comune di Trento – Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria pervenuta in data 19 aprile 2019 (ns. prot. n. 260931), con la quale trasmette l'atto di assenso di competenza in merito all'inclusione nell'AUT dell'autorizzazione comunale allo scarico dei reflui domestici in fossa a tenuta;

rilevato che non vi sono altre amministrazioni e strutture provinciali coinvolte nel procedimento;

ritenuto pertanto di non indire la conferenza di servizi prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Lcg.;

vista la documentazione allegata alla domanda di AUT, nonché tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

considerato che con nota di data 19 marzo 2019 (ns. prot. n. 180479) il procedimento è stato sospeso per richiesta di integrazioni alla domanda;

considerato che con la stessa nota e in merito alla specifica attività di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da conglomerato bituminoso e frammenti di piattelli per il tiro a volo (codici CER 17.03.02 e 20.03.01) previa selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia prima vergine) finalizzata alla produzione di materiali da costruzione nelle forme usualmente commercializzate (operazione RS), per la quale la Ditta ha chiesto il rinnovo dell'iscrizione al n. 305/TN/2014 del registro provinciale delle imprese che esercitano le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, è stato segnalato che con l'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018, n. 69, è stata definita la specifica disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto (cd. "End of Waste") del conglomerato bituminoso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;

visto il D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, recante "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

considerato che il D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, stabilisce che la materia prima generata dalle operazioni di recupero (operazione RS) dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.03.02 e riconducibili a quelli descritti alla tipologia 7.6 descritta nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, è definita **granulato di conglomerato bituminoso** e può essere impiegata nei seguenti ambiti:

- per la produzione di miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
- per la produzione miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
- per la produzione aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1242, ad esclusione dei recuperi ambientali;

atteso che, secondo quanto disposto dal D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, sopra citato, il granulato di conglomerato bituminoso impiegabile nelle attività sopra riportate deve presentare:

- un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
- una concentrazione di IPA massima di 100 mg/kg,
- una concentrazione di amianto massima di 1.000 mg/kg;

considerato che a partire dal 3 luglio 2018, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso (fresato d'asfalto), non è più sufficiente che il prodotto ottenuto dalle operazioni di recupero abbia le caratteristiche generiche dei *"materiali da costruzione nelle forme usualmente commercializzate"*, ma deve soddisfare tutti i requisiti stabiliti all'art. 3 attestato mediante la dichiarazione di conformità di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso D.M. 28 marzo 2018, n. 69;

atteso che, in considerazione di quanto sopra esposto, con la predetta nota di data 19 marzo 2019 (n. prot. n. 180479) è stato altresì comunicato alla Ditta che nel provvedimento di AULI relativamente al rinnovo dell'iscrizione al n. 305/TN2014 del registro provinciale delle imprese che esercitano le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, l'attività di recupero del conglomerato bituminoso sarebbe stata aggiornata, differenziandola rispetto agli altri rifiuti della stessa tipologia 7.6, conformemente alle disposizioni tecniche previste dal predetto D.M. 28 marzo 2018, n. 69;

visto l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, il quale al comma 1 stabilisce *"Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfisi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: (...)":*

visto il successivo comma 2 dello stesso art. 184-ter, il quale stabilisce che *"(...) I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (...)":*

vista la sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018 della IV Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, la quale ha eseguito una puntuale ricostruzione della normativa relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto (*End of Waste*) ed è giunta alla conclusione che il potere di determinare tale *"End of Waste"* compete solo allo Stato o ai regolamenti dell'Unione europea e non anche, mediante le singole autorizzazioni, alle Regioni/Province autonome,

rilevato in particolare che secondo il Consiglio di Stato l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto, prevede che *"in assenza di criteri comunitari"* sia lo Stato a dover individuare *"specifiche tipologie di rifiuto"* per stabilire *"se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e considerando i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto"*;

considerato pertanto che non vi è nessun riferimento alla possibilità di un intervento regionale o provinciale per poter stabilire in sede autorizzatoria la cessazione della qualifica di rifiuto, in quanto nella sopra citata sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018 viene riportato che *"un potere di declassificazione ex novo in sede di rilascio di nuove autorizzazioni"* non *"potrebbe essere ritenuto conforme al quadro normativo di livello comunitario e costituzionale"*;

considerato che, in attesa che lo Stato dia eventuali disposizioni in merito, tutte le Regioni e le Province italiane hanno deciso, in via cautelativa, di non rilasciare nuove autorizzazioni, modifiche e rinnovi relative alla cessazione della qualifica di rifiuto, che riguardano i rifiuti per i quali non è stabilito l'*End of Waste* in normative comunitarie o statali;

visto il comma 3 dello sopra richiamato art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, il quale stabilisce, in via transitoria, che *"Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008 n. 210 (...)":*

atteso che i seguenti rifiuti, appartenenti a diverse categorie merceologiche, non trovano riscontro tra le tipologie di recupero per le quali il D.M. 5 febbraio 1998 ha previsto la specifica cessazione della qualifica di "rifiuto":

- a) CER 17.05.04 (terre e rocce "rifiuto" per la produzione di terre e rocce "materia prima");
- b) CER 02.01.03 – 02.01.07 – 15.01.03 – 17.02.01 – 20.01.38 – 20.02.01 (legno vario per la produzione di materia prima cippato combustibile);
- c) CER 02.01.03 – 02.01.07 – 20.02.01 (legno vario per la produzione di cippato materia prima per l'industria del pannello, della falegnameria, della carpenteria e cartaria);
- d) CER 15.01.03 (bancali in legno "rifiuto" da trasformare in bancali in legno "usati");
- e) CER 17.05.08 (pietrisco ferroviario da trasformare in materia prima per rilevati, sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e piazzali industriali);

ritenuto in ogni caso di consentire, per non ledere la continuità operativa della Ditta, la prosecuzione dell'impiego dei predetti rifiuti nella relative specifiche attività di recupero finalizzate alla produzione di materia prima, fino alla scadenza naturale della propria determinazione n. 111 di data 3 marzo 2017, così come modificata con determinazione n. 36 di data 17 gennaio 2018, compresa nel presente provvedimento, vale a dire fino al **25 luglio 2023**;

considerato che la p.ed. 6881 C.C. Trento sulla quale insiste il centro di recupero in oggetto ricade in un'area che il Piano Regolatore Generale del Comune di Trento destina a "DI – Aree per discariche di rifiuti inerti";

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante "Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale - Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9" ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1225 del 8 giugno 2007, recante "Approvazione definitiva dello studio al Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti relativo all'individuazione di un'area per il deposito ed il trattamento dei veicoli fuori uso e per il trattamento di rifiuti inerti da demolizione nel Comune di Trento - artt. 65 e 83 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti", con la quale l'area costituita dalla p.f. 2259/4 (ora p.ed. 6881) C.C. Trento è stata localizzata nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti per l'esercizio delle attività di trattamento di rifiuti non pericolosi costituiti da inerti da demolizione e costruzione;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1503 del 13 giugno 2008, con oggetto "Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. - "Deposito e trattamento di rifiuti inerti da demolizione in località Laghetti della Vela" ", di valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto definitivo di "Deposito e trattamento di rifiuti inerti da demolizione in località Laghetti della Vela" nel Comune di Trento;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 959 del 4 giugno 2018, recante "Procedimento coordinato di localizzazione nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti e verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di "Impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi in loc. Laghetti della Vela", proposto da Sativa Srl. nel Comune di Trento", con la quale la predetta deliberazione n. 1225 del 8 giugno 2007 è stata integrata estendendo l'attività delle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi;

considerato che con la predetta deliberazione n. 959 del 2018 è stata altresì stabilita l'esclusione del progetto "Impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi in loc. Laghetti della Vela" dal procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, con le seguenti prescrizioni:

- prima dello scarico nel fiume Adige saranno effettuate due volte l'anno (in giugno ed in dicembre) il prelievo dei campioni e l'analisi delle acque per verificare il rispetto dei limiti previsti dalla tabella D allegata al T.C.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché quelli della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualora più restrittivi e per i parametri non considerati dalla predetta tabella D;
- per il processo di inertizzazione deve essere riutilizzata l'acqua meteorica stoccata nell'apposita vasca esistente. Solo in casi eccezionali si può ricorrere alla rete pubblica. Al fine di valutare la corretta gestione di acqua per la nuova operazione di inertizzazione la ditta registrerà l'acqua prelevata annualmente dalla rete pubblica per il suddetto trattamento;

vista la relazione tecnica a firma dell'ing. Patrizia Pederczoli allegata alla domanda di autorizzazione presentata dalla Ditta in data 24 novembre 2017 (ns. prot. n. 674136) e le successive integrazioni (in seguito *relazione tecnica*);

vista la planimetria denominata "*Reti acque bianche e nere*" (in seguito *planimetria 1*) allegata alla domanda di autorizzazione presentata dalla Ditta in data 1 dicembre 2016 (ns. prot. n. 650910), relativa, tra l'altro, alla rete di captazione delle acque di dilavamento dei piazzali esterni al capannone ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

vista la planimetria denominata "*Reti interne acque nere*" (in seguito *planimetria 2*) allegata alla domanda di autorizzazione presentata dalla Ditta in data 1 dicembre 2016 (ns. prot. n. 650910), relativa alla rete destinata alla captazione di eventuali sversamenti all'interno del capannone ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

vista la planimetria relativa alla logistica delle aree adibite alla gestione dei rifiuti (in seguito *planimetria 3*) allegata alla domanda di autorizzazione presentata dalla Ditta in data 24 novembre 2017 (ns. prot. n. 674136) ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, recante "*Legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Approvazione delle Linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni e delle Norme tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e manutenzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali*";

rilevato che al punto 2.2.1 dell'allegato A alla deliberazione n. 1333 sopra richiamata, relativo alle caratteristiche delle aree di ingresso-conferimento degli impianti di recupero, è riportato che le superfici di tali aree devono essere pavimentate e dotate di sistemi di raccolta di eventuali reflui in uscita dagli automezzi o dai serbatoi, con particolare riferimento all'utilizzo di un sedimentatore e di un disoleatore;

rilevato che, come evidenziato in *planimetria 1*, l'area di ingresso all'impianto è dotata di pesa e di vasca per il lavaggio delle ruote dei mezzi in ingresso/uscita dallo stesso ed è pavimentata in conglomerato bituminoso con pendenza tale da convogliare i liquidi in pozzetti dai quali, attraverso un sistema di tubazioni, sono conferiti ad un disoleatore ed a una vasca di accumulo interrata della capacità di circa 90 m³ denominati in *planimetria 1* rispettivamente "*Disini*" e "*Vasca*", dalla quale il troppo pieno, previa dissabbiatura, confluisce nel fiume Adige;

rilevato che l'area di conferimento dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo contraddistinti dal codice CER 17.05.04 è ubicata nell'area posta esternamente al magazzino industriale tra la facciata nord e la rampa di accesso al primo piano denominata in *planimetria 3* "*17.05.04 zona scarico*";

tale area, come evidenziato in *planimetria 1*, è pavimentata in conglomerato bituminoso con pendenza tale da convogliare i liquidi in pozzetti dai quali, attraverso un sistema di tubazioni, sono conferiti ad un disoleatore ed a una vasca di accumulo interrata della capacità di circa 90 m³ denominati in *planimetria 1* rispettivamente "Disol" e "Vasca", dalla quale il troppo pieno, previa dissabbiatura, confluisce nel fiume Adige;

considerato che l'acqua raccolta nella vasca, come riportato nelle integrazioni di data 14 febbraio 2017 (ms. prot. n. 83128), può essere utilizzata per contenere l'emissione polverulenta; in ogni caso questa operazione non deve comportare il trasferimento di sostanze inquinanti alle materie prime in deposito;

ritenuto doveroso prescrivere che il deposito dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.05.04 scaricati nell'area di conferimento posta esternamente al magazzino industriale tra la facciata nord e la rampa di accesso al primo piano non deve protrarsi per più di due giorni lavorativi dalla data di presa in carico dei medesimi;

considerato che, come evidenziato in *planimetria 3*, è prevista una zona di conferimento dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.05.04 anche al piano terra del capannone nell'area denominata in *planimetria 3* "17.05.04 zona scarico", la quale ha una pendenza tale da convogliare eventuali sversamenti accidentali in pozzetti dai quali, attraverso un sistema di tubazioni, sono conferiti in un serbatoio denominato in *planimetria 2* "Serbatoio doppia camera dotato di controllo in continuo dell'intercapedine e di allarme ottico acustico di riempimento capacità 10 mc" (in realtà, come indicato nelle integrazioni di data 14 febbraio 2017, il serbatoio ha una capacità pari a 3 m³);

rilevato che l'area di conferimento dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero al piano terra del capannone, denominata in *planimetria 3* "Zona ricevimento", ha una pendenza tale da convogliare eventuali sversamenti accidentali in pozzetti collegati allo stesso serbatoio denominato in *planimetria 2* "Serbatoio doppia camera dotato di controllo in continuo dell'intercapedine e di allarme ottico acustico di riempimento capacità 10 mc";

ritenuto doveroso prescrivere che i liquidi raccolti nel serbatoio appena menzionato vengano:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere ottenuta una nuova AUT;
- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto inoltre doveroso prescrivere che l'area di ingresso principale, le aree di transito che collegano l'ingresso principale con le aree ove avviene il recupero di rifiuti, le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici, nonché l'area di conferimento dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero al primo piano del capannone, debbano essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso, tali aree devono essere costantemente sgombrare da rifiuti e ripulite tempestivamente da eventuali sversamenti accidentali;

visto il punto 2.2.2, Tabella 4, dell'allegato A alla deliberazione n. 1333 sopra citata, nel quale vengono riportate le caratteristiche che devono avere le aree di deposito dei rifiuti,

considerato che i rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo contraddistinti dal codice CER 17.05.04 sono sottoposti alle operazioni di messa in riserva in cumuli (massimo 3.800 m³) nelle aree denominante in "17.05.04" pavimentate in calcestruzzo e ubicate al piano terra del capannone,

considerato che l'area per la messa in riserva dei rifiuti appartenenti alla tipologia descritta al punto 2.1 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 in forza dell'iscrizione n. 305/IN/2014 può essere in parte utilizzata per la messa in riserva dei rifiuti costituiti da guaine bituminose contraddistinti dai codici CER 17.03.02, 17.06.04 e 19.12.12 per un massimo pari a 80 m³,

considerato che tre delle aree per la messa in riserva dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.05.04 possono essere utilizzate per la messa in riserva dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.05.08;

ritenuto doveroso confermare la prescrizione che l'eventuale presenza simultanea di due rifiuti di natura diversa (ad esempio guaine bituminose e vetro) nella stessa area può essere effettuata solo se i rifiuti stessi sono separati tra loro (ad esempio attraverso l'utilizzo di barriere tipo *New Jersey*),

considerato che i rifiuti a matrice lignea contraddistinti dai codici CER 02.01.03, 02.01.07, 03.01.01, 03.01.05, 15.01.03 (compresi i pallet/bancali), 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38 e 20.02.01 sono sottoposti alle operazioni di messa in riserva in cumuli e/o in container nelle aree denominate in planimetria 3 "Zona stoccaggio rifiuti lignea celluloseici" pavimentate in calcestruzzo e ubicate al primo piano del capannone e che il quantitativo massimo di rifiuti istantaneamente stoccabile è pari a 1.500 m³;

visto il punto 2.2.3, Tabella 5, dell'allegato A alla sopra citata deliberazione n. 1333, nel quale sono riportate le caratteristiche richieste per le aree ove sono ubicati gli impianti di trattamento dei rifiuti,

considerato che tutti i rifiuti vengono sottoposti a lavorazione esclusivamente all'interno del capannone su pavimentazione realizzata in calcestruzzo;

visto il punto 2.2.5, Tabella 7, dell'allegato A alla sopra citata deliberazione n. 1333, nel quale è riportato che il deposito dei prodotti da sottoporre ad analisi può avere le stesse caratteristiche dell'area di deposito dei prodotti;

considerato che le aree di deposito dei materiali lavorati in attesa di certificazione denominate in planimetria 3 "Materiale lavorato in attesa di verifiche analitiche" sono realizzate in calcestruzzo e che le stesse aree possono essere utilizzate per il deposito dei materiali già dichiarati conformi, fatto salvo quanto prescritto nel proseguo del presente provvedimento;

considerato che per il deposito dei materiali lavorati prodotti dal recupero dei rifiuti lignei e in attesa di certificazione la Ditta intende utilizzare l'area denominata in planimetria 3 "Zona stoccaggio rifiuti lignea celluloseici", nella parte non utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti;

considerato che il deposito dei prodotti/materiali derivanti dal recupero dei rifiuti lignei e già dichiarati conformi avviene in cassoni scarrabili allineati lungo la parete est del primo piano, come riportato in planimetria 3;

ritenuto doveroso confermare la prescrizione che la zona di stoccaggio dei rifiuti deve essere separata da quella destinata al deposito delle materie prime lavorate in attesa di certificazioni e/o analisi e dei prodotti, anche a mezzo di barriere mobili tipo *New Jersey*, in modo tale che non si mescolino;

ritenuto inoltre doveroso confermare la prescrizione che i depositi delle materie lavorate in attesa di certificazioni e/o analisi devono risultare chiaramente distinti dai depositi dei prodotti/materiali già dichiarati conformi;

ritenuto doveroso confermare la prescrizione che, qualora nell'impianto la Ditta intenda gestire materiali diversi dai rifiuti (es. materia prima vergine, materia prima lavorata, sottoprodotti, ecc...), i flussi di gestione delle diverse tipologie di materiale devono essere adeguatamente distinti (es. l'impianto per la lavorazione dei rifiuti non può essere contestualmente utilizzato per la lavorazione di materiale naturale; l'eventuale stoccaggio di materia prima vergine nell'area utilizzata per lo stoccaggio di prodotti derivanti dal recupero di rifiuti deve essere opportunamente indicato con apposita cartellonistica, ecc...);

atteso che il termine *selezione* individua l'operazione volta a migliorare ed affinare la qualità del rifiuto per le finalità alle quali esso è destinato (recupero, nel caso delle attività in oggetto), togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato che le attività di *selezione* che si effettuano sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze estranee sono ricomprese nell'operazione di recupero R13, in quanto tali operazioni non vanno a modificare la natura del rifiuto di partenza;

considerato che i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero sono stoccati in container i quali, fatte salve le operazioni di carico/scarico, se ubicati al di fuori del capannone devono sempre risultare coperti anche a mezzo di teli mobili;

ritenuto doveroso confermare la prescrizione che gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di recupero R5 ed R3 autorizzate con il presente provvedimento, nonché quelli prodotti dalle attività di *selezione* sopra descritte siano codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15 01.--: tali rifiuti devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta una nuova AUT;
- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto opportuno diversificare la definizione di deposito promiscuo di rifiuti con medesimo codice CER da quello con diversi codici CER;

atteso che in generale con il termine *accorpamento* si intende il deposito promiscuo in un'unica area di rifiuti provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe e stesso codice CER e che tale procedura è normalmente identificata con l'operazione di messa in riserva (nel caso specifico operazione di recupero R13);

atteso che con il termine *raggruppamento* si intende invece il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, e che tale attività deve essere individuata con l'operazione di recupero R12;

ritenuto doveroso specificare che le operazioni di *raggruppamento* come definite nel presente provvedimento non possono generare un rifiuto identificato da un unico codice CER, dal momento che i rifiuti in esso contenuti sono ancora tutti distinguibili tra loro e che non è stato effettuato sui rifiuti stessi alcun trattamento chimico, fisico o meccanico tale da giustificare la produzione di un nuovo rifiuto individuato dal codice CER 19.12.xx;

ritenuto doveroso prescrivere che il carico costituito da rifiuti appartenenti ad una stessa tipologia (ad esempio rifiuti a matrice lignea), ma individuati da diversi codici CER, **debba essere accompagnato da tanti PIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in parola;**

atteso che con il termine *adeguamento volumetrico primario* si intendono le attività di triturazione ed eventuale deferrizzazione (operazione R12) effettuate dalla Ditta sui rifiuti lignei per mezzo di un pre-tritratore, tale attività deve essere individuata con l'operazione di recupero R12 e genera rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.12.07,

atteso che con il termine *adeguamento volumetrico secondario* si intendono le attività triturazione e/o cippatura (operazione R3) per la produzione di:

- materia prima (legno cippato) nelle forme usualmente commercializzate non contaminata da inquinanti ed in conformità alle specifiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano, da avviate come combustibile conforme alle specifiche UNI EN 17225:2014 in impianti di biomassa, in regola con la vigente normativa in materia di emissioni in atmosfera (parte quinta del D.Lgs. 152/2006),
- materia prima (legno cippato) nelle forme usualmente commercializzate, per l'industria del pannello in agglomerato di legno, della falegnameria, della carpenteria e cartaria;

atteso che tutte le operazioni di *selezione, accorpamento, raggruppamento, adeguamento volumetrico primario e adeguamento volumetrico secondario* (di seguito indicate anche con il termine generico *pretrattamento*) devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

visto l'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e la decisione 2000/532/CE, che stabiliscono puntualmente la corretta procedura da seguire per la "Classificazione dei rifiuti",

visto l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, il quale dispone che le operazioni di recupero possono consistere semplicemente nel controllare i rifiuti al fine di verificare i criteri di cui al comma 1 dello stesso articolo e che, in assenza di specifiche normative tecniche, devono essere applicate, tra l'altro, le disposizioni previste dal D.M. 5 febbraio 1998 e dall'art. 9-bis, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, che stabilisce quanto segue: "fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-bis, comma 2 (leggasi art. 184-ter, comma 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (leggasi titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)";

considerato che per i rifiuti inerti riutilizzabili direttamente nelle opere sotto descritte il D.M. 5 febbraio 1998 prevede che:

- per la formazione di rilevati, drenaggi, strati di fondazione, sottofondi stradali e piazzali industriali (operazione R5) i rifiuti utilizzati devono presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; l'attività di recupero R5 in particolare consiste nella realizzazione di una struttura prevista da un progetto approvato dall'autorità competente che alla fine della sua vita tecnica deve essere demolita e rimossa; i rifiuti utilizzati devono presentare specifiche caratteristiche tecniche ingegneristiche e strutturali in funzione delle specifiche richieste;
- per l'utilizzo nell'industria della ceramica, dei laterizi e per la produzione di materiali legati (operazione R5) non è richiesta nessun requisito chimico/ambientale;
- per recuperi ambientali (operazione R10) consistenti in **rimodellamenti morfologici** (ad es. bonifiche agrarie, riempimenti, colmate, ecc...) i rifiuti utilizzati devono essere compatibili con la destinazione d'utilizzo prevista sulla base della tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; l'attività di recupero R10 in particolare consiste in un intervento previsto da un progetto approvato dall'autorità competente, che va a rimodellare il territorio in modo permanente e per il quale non è prevedibile una vita tecnica definita;

ritenuto doveroso applicare i criteri ambientali appena menzionati anche per le attività di recupero per la produzione di materie prime utilizzabili in opere identiche a quelle sopra descritte, fatto salvo quanto sopra stabilito alla luce della sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018 della IV Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato;

considerato che i materiali generati dalle operazioni di recupero R5 effettuate nel centro di recupero in oggetto, oltre alle verifiche chimiche imposte dalla normativa ambientale sopra richiamate, al fine di essere considerate materie prime nelle forme usualmente commercializzate devono avere anche caratteristiche prestazionali e granulometriche conformi allo specifico utilizzo;

considerato che i rifiuti non pericolosi costituiti da terre e rocce contraddistinti dal codice CER 17.05.04 che presentano diversi valori di concentrazione di inquinanti, con riferimento alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 ovvero valori superiori alla predetta colonna B per esclusiva origine naturale, **devono essere tenuti in deposito secondo le disposizioni riportate nel presente provvedimento** e devono essere stoccati esclusivamente nelle apposite aree individuate in planimetria;

visto l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, a tenore del quale *"È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'art. 7"* con riferimento allo smaltimento in discarica;

considerato che la diluizione di rifiuti, al fine di ottenere una concentrazione di inquinanti al di sotto del limite di legge, va contro il principio di tutela ambientale;

considerato che i rifiuti costituiti da terre e rocce contraddistinti dal codice CER 17.05.04 con valori di concentrazione di inquinanti che rispettano i limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 possono essere stoccati nel medesimo cumulo;

ritenuto altresì che i rifiuti costituiti da terre e rocce contraddistinti dal codice CER 17.05.04 con valori di concentrazione di inquinanti che non rispettano i limiti della colonna A, ma che rispettano

i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, possono essere stoccati nel medesimo cumulo, purché l'inquinante (o gli inquinanti) per il quale si supera i limiti di colonna A (ma per il quale si rispetta la colonna B) sia lo stesso per tutte le partite di rifiuto (ad es. una partita con As > A e un'altra partita con As > A possono essere stoccati insieme, una partita con As e Zn > A e un'altra partita con As e Zn > A possono essere stoccati insieme, mentre una partita con As > A e un'altra partita con Zn > A non possono essere stoccati insieme, in quanto in questo ultimo caso potrebbe verificarsi una miscelazione che potrebbe portare due rifiuti in colonna B in colonna A);

considerato altresì che, qualora non siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo precedente, i rifiuti costituiti da terre e rocce con codice CER 17.05.04 con valori di inquinanti che non rispettano i limiti della colonna A, ma che rispettano i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, possono essere stoccati nel medesimo cumulo, a condizione che successivamente siano sottoposti ad operazioni di recupero R5 per produrre materia prima da utilizzare **esclusivamente** per la formazione di rilevati, drenaggi, strati di fondazione, sottofondi stradali e piazzali industriali, ovvero avviati a recupero nell'industria della ceramica, dei laterizi e leganti idraulici o per la produzione di calcestruzzi e conglomerati bituminosi, in quanto per tali scopi la materia prima generata non deve sottostare ai limiti previsti dalla tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, come stabilito anche dal D.M. 5 febbraio 1998;

atteso che in tutti gli altri casi i rifiuti costituiti da terre e rocce devono essere stoccati separatamente (es. con barriere New Jersey) anche in base al singolo sito (cantiere) di provenienza;

visto il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, recante *"Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164"*;

vista in particolare la tabella 4.1 dell'allegato 4 al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, la quale, pur riguardando terre e rocce da scavo come sottoprodotti, definisce il set di parametri analitici minimo da considerare al fine di definire in maniera esaustiva le caratteristiche delle terre e rocce da scavo, fatta salva in ogni caso la verifica dell'eventuale presenza di altri analiti specifici del singolo caso;

ritenuto opportuno confermare la prescrizione che la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti costituiti da terre e rocce in ingresso all'impianto, ancorché rifiuti, nonché la verifica delle concentrazioni eseguita in ordine al passaggio da rifiuto sottoposto a operazioni di recupero a materia prima, debba comprendere almeno i parametri stabiliti dalla tabella 4.1 in parola;

ritenuto doveroso confermare la prescrizione che il parametro amianto debba essere ricercato soltanto se i rifiuti provengono da siti ove si presume la presenza dello stesso a causa di precedenti insediamenti industriali o di manufatti contenenti amianto, ovvero per cause geologiche naturali;

considerato che sulle materie prime generate dal recupero di rifiuti non è possibile operare diluizioni al fine di renderle compatibili con i siti di destinazione;

considerato che la Ditta effettua operazioni di macinazione e vagliatura dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo con concentrazioni di inquinanti inferiori ai valori massimi della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e che pertanto dette operazioni potrebbero modificare le concentrazioni di inquinanti riferite alla medesima colonna A dei prodotti a diversa granulometria ottenuti;

ritenuto pertanto di confermare la prescrizione che, nel caso in cui le materie prime generate dalle operazioni di recupero dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo vengano avviate a operazioni di rimodellamenti morfologici, vengano effettuate le analisi sulle medesime materie prime prodotte per verificare le concentrazioni di inquinanti previste dalla tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

visto il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*, ed in particolare i paragrafi 1.2 e 2.4 dell'allegato 1 relativo alla *"Protezione del terreno e delle acque"* nelle discariche;

considerato che, in relazione alle stesse discariche, lo strato artificiale di confinamento della falda, gli strati di regolarizzazione, la barriera geologica artificiale di impermeabilizzazione (di base e laterale), lo strato minerale a bassa conducibilità idraulica della copertura finale multistrato e gli strati drenanti delle stesse sono equiparabili a strati tecnici, la cui posa in opera è ascrivibile all'operazione di recupero R5, in quanto il paragrafo 1.2.3 (discariche per rifiuti inerti) e il paragrafo 2.4.3 (discariche per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi) dell'allegato 1 al D.Lgs. 36/2003, stabilisce che si configura come ripristino ambientale soltanto lo strato superficiale della copertura finale di spessore maggiore o uguale a 1 m atto a favorire lo sviluppo delle specie vegetali ed a protezione delle barriere sottostanti dall'erosione superficiale e dalle escursioni termiche;

visto il D.M. 27 settembre 2010, il quale prevede agli articoli 5, 6, 7 e 8 i limiti massimi di concentrazione di inquinanti dei rifiuti conferibili in discarica in relazione alle varie tipologie di impianto di smaltimento definitivo;

ritenuto per quanto sopra riportato che le materie prime prodotte e successivamente utilizzate nella realizzazione delle opere di impermeabilizzazione e degli altri strati tecnici delle discariche devono avere, oltre ai parametri descritti ai punti precedenti, una concentrazione di inquinanti inferiori ai limiti riportati negli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.M. 27 settembre 2010 relativamente al contenuto di PCB, diossine, furani, inquinanti organici persistenti, pH, TOC, DOC e TDS;

ritenuto tuttavia doveroso confermare la prescrizione che la verifica analitica di tali parametri venga effettuata soltanto qualora si presuma la presenza degli stessi in riferimento allo specifico processo di produzione del rifiuto o del sito di origine del rifiuto, secondo le indicazioni riportate nella caratterizzazione di base effettuata dal produttore;

visto l'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, relativo ai combustibili ammessi in impianti di combustione e pertanto esclusi dal regime dei rifiuti, ed in particolare le lettere a), h), c), d) ed e), della sezione 4 della parte II del medesimo allegato, relativa alle *"caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo"*;

visto in particolare che alla lettera d) del predetto allegato X è stabilito che il materiale vegetale deve essere *"prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti"*;

viste le norme UNI EN 17225:2014 (ex UNI EN 14961:2011), relative alle specifiche e alle modalità di classificazione dei combustibili per uso non industriale le quali stabiliscono che, relativamente al *"legno usato"*, solo quello non trattato chimicamente possa essere classificato come combustibile ammesso ed **escludono in ogni caso la possibilità di utilizzo del legno da demolizione**;

ritenuto doveroso confermare la prescrizione che i rifiuti a matrice lignea con codice CER 02.01.03, 02.01.07, 03.01.01, 03.01.05, 15.01.03, 17.02.01, 20.01.38 e 20.02.01 che la Ditta intende sottoporre all'operazione di recupero R3 volta a produrre materia prima costituita da legno variamente cippato utilizzabile come combustibile conforme alle specifiche UNI EN 17225:2014 debbano essere composti esclusivamente da legno vergine; tali rifiuti devono anche soddisfare almeno una tra le caratteristiche di seguito descritte già al momento dell'ingresso al centro di recupero:

- scarti di diverse dimensioni e segatura;
- scarti di cortecce e legno provenienti dalla produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone;
- residui da estrazione silvicolturale e forestale;
- rifiuto costituito unicamente dalla frazione lignea cellulosa derivante dall'attività di preparazione cantieri, o dalla rimozione/taglio di vegetazione presente nell'alveo di torrenti o derivante da schianti;
- rifiuto costituito unicamente dalla frazione lignea cellulosa derivante dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle strade;
- relativamente ai codici CER 15.01.03 e 20.01.38, gli imballaggi ed il legno proveniente dalla raccolta differenziata devono essere costituiti esclusivamente da legno vergine pulito, non trattato chimicamente e privo di sostanze estranee (colle, impregnanti, elementi in materiale truciolare o agglomerato di legno, contaminanti, ...);
- relativamente al codice CER 17.02.01, il rifiuto deve essere costituito esclusivamente da legno vergine pulito proveniente da attività di preparazione cantieri o dalla rimozione/taglio di vegetazione presente nell'alveo di torrenti o derivante da schianti;

ritenuto altresì doveroso prescrivere che i rifiuti in questione, preventivamente all'operazione di recupero R3 volta a produrre materia prima costituita da legno variamente cippato utilizzabile come combustibile, debbano essere sottoposti ad un'accurata *selezione* (ricompresa nell'operazione R13) volta a suddividere le frazioni costituite in maniera assolutamente certa da legno vergine (non trattato chimicamente, pulito e privo di sostanze estranee come colle, impregnanti, elementi in materiale truciolare o agglomerato di legno, contaminanti, ecc..., in conformità a quanto stabilito dalla lettera d) della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e alle specifiche della norma UNI EN 17225:2014) da eventuali frazioni costituite da legno non vergine erroneamente incluse in un carico di legno vergine, facendo in ogni caso salvo quanto sopra stabilito alla luce della sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018 della IV Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato;

atteso che le frazioni costituite da rifiuti di legno non vergine generate dall'appena descritta operazione di *selezione* possano essere avviate all'operazione di recupero R3 volta a produrre materia prima costituita da legno variamente cippato nelle forme usualmente commercializzate da avviare all'industria del pannello in agglomerato di legno, ovvero avviate ad impianti autorizzati/iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

considerato che gli eventuali rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.12.07, costituiti da legno cippato non conforme alle specifiche fissate dalle CCLAA di Milano e Bolzano per l'avvio come combustibile in impianti di biomassa, possono essere ammessi in testa al ciclo di gestione relativo ai rifiuti di legno non vergine;

ritenuto doveroso confermare la prescrizione che i rifiuti con codice CER 19.12.07 prodotti dalle attività di *adeguamento volumetrico primario* (operazione R12) partendo da rifiuti lignei non vergini non possono, né da parte della Ditta, né di terzi, essere sottoposti ad operazioni di recupero R3 volte a produrre materia prima costituita da legno variamente cippato utilizzabile come combustibile conforme

alle specifiche UNI EN 17225:2014; tali rifiuti possono invece essere avviati ad operazioni di recupero R3 per la produzione di materia prima (legno cippato) nelle forme usualmente commercializzate, per l'industria del pannello in agglomerato di legno, della falegnameria, della carpenteria e cartaria;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notarietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U. I.P.;

vista la deliberazione n. 29 del 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante "disposizioni in materia di garanzie finanziaria per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti", in applicazione dell'art. 88 del T.U. I.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, con recupero di materia, deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84;

vista e fatta salva anche per il presente provvedimento la polizza fideiussoria n. D3/M10063852 di data 27 giugno 2013 (ns. prot. n. 369349 di data 3 luglio 2013), perfezionata con atto di variazione n. 001 di data 3 luglio 2014 (ns. prot. n. 360691), integrato in data 4 luglio 2014 (ns. prot. n. 362944), e con appendice di data 10 febbraio 2017 (ns. prot. n. 83128 di data 14 gennaio 2017), emessa dalla Società ITAS Mutua – Agenzia di Rovereto (040), con sede in Trento, piazza delle Donne Lavoratrici, 2, per l'ammontare di € 25.822,84, nell'interesse della Ditta, per le operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso la sede operativa in oggetto,

ritenuto l'atto di fideiussione sopra indicato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

viste le integrazioni pervenute dalla Ditta in data 27 marzo 2019 (ns. prot. n. 221578 di data 8 aprile 2019) ed in data 28 marzo 2019 (ns. prot. n. 229754 di data 9 aprile 2019), con particolare riferimento alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione di competenza provinciale allo scarico in corso d'acqua superficiale di acque reflue industriali ed alla dichiarazione che sono rimaste invariate le condizioni di esercizio del preletto scarico come rappresentate nella documentazione tecnica depositata in allegato alla domanda di autorizzazione;

ritenuto congruo, per quanto concerne le emissioni in atmosfera, confermare le prescrizioni stabilite nella sopra richiamata propria determinazione n. 28 di data 29 gennaio 2015, secondo le considerazioni ivi riportate;

rilevato che la domanda di AUT riguarda esclusivamente il rinnovo dell'iscrizione sopra menzionata al n. 305/TN/2014 del registro provinciale delle imprese che esercitano le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato e pertanto non comporta alcuna modifica sostanziale ai fini delle emissioni acustiche, per cui non è necessario l'aggiornamento della valutazione di impatto acustico;

ritenuto pertanto di poter procedere al rilascio dell'AUT richiesto, attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute nell'Allegato 1 ("Prescrizioni") alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 2 ("Raccomandazioni") alla presente determinazione;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*;

vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1704 del 6 ottobre 2015 inerente le autorizzazioni in via generale per le emissioni in atmosfera, ed in particolare l'allegato tecnico tecnico *"AVG10 - prescrizioni e raccomandazioni comuni a tutte le autorizzazioni"* e l'allegato tecnico *"AVG13 - prescrizioni tecniche per attività di lavorazione di materiali inerti"*;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante *"Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1"*;

viste le Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987, così come modificate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 11971 del 30 ottobre 1998, ed in particolare il Titolo III;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004 che individua come aree sensibili tutti i bacini idrici del territorio provinciale;

visto il Piano di Tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 233 di data 16 febbraio 2015 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Trentino Alto Adige n. 10/1-11 del 10 marzo 2015;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

vista la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante *"Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9"*, ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

visto l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato *"Autorizzazione unica territoriale"*, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

visto in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del supra richiamato Regolamento, che individua quale *"struttura competente"* per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 425 di data 25 marzo 2019 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° aprile 2019, le modifiche organizzative relativamente alle strutture complesse, alle strutture semplici, agli uffici e agli incarichi speciali della Provincia, assumendone le relative disposizioni e prendendo atto altresì delle relative declaratorie;

considerato che in conseguenza della suddetta deliberazione la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale spetta al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

d e t e r m i n a

- 1) di rilasciare, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Saiva S.r.l., con sede legale in Trento, via al Maso Visintainer, 4, di cui legale rappresentante è il sig. Zampedri Lorenzu, l'Autorizzazione Unica Territoriale relativa allo stabilimento sito in Trento, fraz. Vela, loc. Laghetti, 9, che comprende e sostituisce i seguenti provvedimenti:***
 - a) iscrizione al n. 305/TN/2014 del registro provinciale delle imprese che esercitano le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (operazioni R13 e R5) a seguito della comunicazione di data 20 maggio 2014 (ns. prot. n. 271086), ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006;
 - b) autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (operazioni di recupero R13, R12, R5 e R3) rilasciata con propria determinazione n. 111 di data 3 marzo 2017, così come modificata con determinazione n. 36 di data 17 gennaio 2018, in scadenza il 25 luglio 2023, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito T.U.L.P.) e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
 - c) autorizzazione per le emissioni in atmosfera rilasciata con propria determinazione n. 28 di data 29 gennaio 2015 ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - d) autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale (fiume Adige) di acque reflue industriali rilasciata con propria determinazione n. 552 di data 10 novembre 2017, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a), del T.U.L.P.;
 - e) autorizzazione allo scarico in fossa a tenuta di acque reflue domestiche rilasciata dal Comune di Trento con provvedimento n. 110/2015 di data 13 aprile 2015;
- 2) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'Allegato 1 ("Prescrizioni") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale.
- 3) di raccomandare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 2 ("Raccomandazioni") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 4) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha una durata di 15 anni dalla data della presente determinazione, dando atto che il termine di validità dei provvedimenti compresi nella presente autorizzazione decorre dalla data del presente provvedimento; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li

comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;

- 6) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali una domanda corredata dalla necessaria documentazione, al fine della valutazione della sostanzialità della modifica e della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;
- 7) di avvertire che è fatta salva la facoltà del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di modificare la presente autorizzazione qualora si ravvisasse l'esigenza di una maggior tutela del corpo idrico ricevente dello scarico;
- 8) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 9) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, e alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1954, n. 1265;
- 10) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 11) di dare atto che la presente autorizzazione è coperta dalla polizza fidejussoria n. D3/M10063852 di data 27 giugno 2013 (ns. prot. n. 369349 di data 3 luglio 2013), perfezionata con atto di variazione n. 001 di data 3 luglio 2014 (ns. prot. n. 360691), integrato in data 4 luglio 2014 (ns. prot. n. 362944) e con appendice di data 10 febbraio 2017 (ns. prot. n. 83128 di data 14 gennaio 2017), emessa dalla Società ITAS Mutua - Agenzia di Rovereto (040), con sede in Trento, piazza delle Donne Lavoratrici, 2, prestata nei confronti della Provincia autonoma di Trento fino alla concorrenza di € 25.822,84 nell'interesse della Ditta;
- 12) di rammentare che l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto da detto comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- 13) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Sativa S.r.l. al Comune di Trento, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, ed al Servizio Antincendi e protezione civile;

- 14) di avvertire che, ferma restando la possibilità di adire la competente Autorità Giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;
- 15) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che contro le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE
- *ing. Giancarlo Anderte* -

LMO/oin

Allegati.

- Allegato 1 ("Prescrizioni");
- Allegato 2 ("Raccomandazioni");
- planimetria denominata "Reti acque bianche e nere" (ns. prot. n. 650910 data 1 dicembre 2016 - planimetria 1),
- planimetria denominata "Reti interne acque nere" (ns. prot. n. 650910 data 1 dicembre 2016 - planimetria 2),
- planimetria allegata alla domanda di modifica di data 24 novembre 2017, ns. prot. n. 674136 (planimetria 3).

ALLEGATO 1

Prescrizioni

Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella: consistenza impiantistica emissioni diffuse

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
LAVORAZIONI: RIFIUTI INERTI (91.000 t/anno)	D1 Movimentazione e transito dei mezzi	diffuse	Polveri totali	Pavimentazione impermeabile Bagnatura aree di transito dei mezzi
	D2 Movimentazione e scarico dei mezzi	diffuse	Polveri totali	Pavimentazione impermeabile Girandole
	D3 Stoccaggio (1.881 m ³)	diffuse	Polveri totali	Pavimentazione impermeabile Permanenza massima 48 ore Bagnatura se necessario
	D4 Movimentazione interna	diffuse	Polveri totali	In area coperta interna al capannone
	D5.1 Frantumazione e sagliatura (80 t/h) D5.2 Stoccaggio prodotti finiti (1.000 m ³)	diffuse	Polveri totali	In area coperta interna al capannone
LAVORAZIONE RIFIUTI A BASE LEGNOSA (9.000 t/anno)	D6 Scarico rifiuti e carico traino (1.500 m ³)	diffuse	Polveri totali	Zona coperta Pavimentazione in calcestruzzo Spazzatura
	D7 Triturazione (10 t/h)	diffuse	Polveri totali	Zona coperta Pavimentazione in calcestruzzo Pulizia area di lavoro
	D8 Deposito rifiuti infilzati e carichi mezzi in attesa (container max 10 m ³ ciascuno)	diffuse	Polveri totali	Copertura Pavimentazione in calcestruzzo
	D9 Transito automezzi per carico e scarico rifiuti	diffuse	Polveri totali	Pavimentazione in calcestruzzo Bagnatura Spazzamento

Prescrizioni

- a) L'impianto deve essere condotto in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006, nonché applicando in modo puntuale quanto descritto nella documentazione agli atti del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed in particolare quella allegata alla domanda di autorizzazione del 4 dicembre 2014 (ns. prot. n. 648492) e nella dichiarazione di adesione all'autorizzazione in via generale di data 24 settembre 2013 (ns. prot. n. 514920);
- b) l'impianto deve essere esercito secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di polverosità diffusa in atmosfera durante la lavorazione, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali e rifiuti polverulenti;
- c) le operazioni di carico delle unità di triturazione e dei camion devono essere condotte mantenendo un'adeguata altezza di caduta del materiale, il più contenuta possibile;
- d) i piazzali esterni, soggetti al transito di veicoli e altri mezzi di trasporto, devono essere mantenuti puliti mediante periodico spazzamento (almeno due volte in settimana, salvo il verificarsi di eventi meteorici), con particolare attenzione e maggiore frequenza nei periodi più siccitosi e ventosi;
- e) i cumuli di materiale inerte depositati nei piazzali devono essere opportunamente umidificati, con particolare attenzione ai periodi più siccitosi e ventosi;
- f) durante il trasporto del materiale polverulento devono essere impiegati dispositivi chiusi, con copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita dall'impianto;
- g) deve essere eseguita la manutenzione della viabilità interna, dei piazzali e delle aree soggette al transito di mezzi di trasporto;
- h) i container posti all'esterno del capannone devono essere dotati di idoneo sistema di copertura anche a mezzo di teli mobili: gli stessi container, fatte salve le operazioni di carico/scarico, devono sempre risultare coperti;
- i) i macchinari ed i sistemi usati per la lavorazione di materiali polverulenti devono essere incapsulati;
- j) i sistemi di contenimento e mitigazione devono essere mantenuti in continua efficienza.

Scarichi idrici

Autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale (fiume Adige) delle acque reflue industriali costituite da acque di dilavamento, previo trattamento primario di depurazione (decantazione e disolcatura), ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a), del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Prescrizioni

- a) Lo scarico deve essere effettuato in conformità alla documentazione tecnica depositata agli atti del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;
- b) lo scarico deve rispettare in ogni momento i limiti previsti dalla tabella D allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché quelli della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, qualora più restrittivi e per i parametri non considerati dalla predetta tabella D;
- c) devono inoltre essere rispettati, per i parametri fosforo totale e azoto totale, i limiti fissati per lo scarico delle acque reflue industriali in aree sensibili dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004;
- d) l'impianto di depurazione deve essere mantenuto in costante efficienza, effettuando le necessarie attività di manutenzione e gestione, conformemente alle indicazioni della ditta fornitrice;
- e) deve essere effettuato **due volte l'anno (in giugno ed in dicembre)** almeno un campionamento ed un'analisi delle acque di scarico secondo quanto stabilito dall'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (attualmente un campione medio prelevato nell'arco di tre ore);
- f) la misurazione delle concentrazioni di inquinanti allo scarico deve essere effettuata secondo le norme EN; in alternativa, qualora non siano disponibili le norme EN, è possibile utilizzare le norme ISO, le norme nazionali (metodi APAT IRSA-CNR) o altre norme internazionali (Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, EPA, APHA) che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente; eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; in ogni caso sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato;
- g) **i certificati analitici relativi alle analisi di cui alla lettera precedente devono essere conservati per almeno 4 anni ed esibiti su richiesta dell'autorità competente al controllo;**
- h) deve essere prestata particolare attenzione alla manutenzione del sistema di raccolta delle acque meteoriche, che deve essere costantemente controllato e pulito in modo da garantire la piena efficienza e la perfetta funzionalità;
- i) prima dello scarico in corso d'acqua deve essere presente un idoneo punto di ispezione e prelievo reso accessibile al personale addetto al controllo, secondo la planimetria pervenuta in data 8 novembre 2013 (ns. prot. 610954 di data 11 novembre 2013).

Autorizzazione allo scarico in una vasca a tenuta delle acque reflue domestiche provenienti dalla p.ed. 6881 in C.C. Trento, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c), e dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Prescrizioni

- a) Lo scarico deve essere effettuato in conformità alla documentazione tecnica depositata agli atti del Comune di Trento;
- b) la vasca a tenuta deve essere realizzata nel rispetto dell'art. 17, comma 1, lettera c), del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- c) le operazioni di svuotamento della vasca a tenuta devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa in materia di gestione dei rifiuti (asporto da parte di ditta autorizzata, compilazione e conservazione formulari di trasporto, ecc.) e **deve comunque essere svuotata e pulita almeno una volta all'anno**;
- d) deve essere conservata idonea documentazione (formulari di identificazione per il trasporto) attestante l'avvenuto asporto che deve essere resa disponibile al personale addetto al controllo.

Rifiuti

Iscrizione n. 30S/TN al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006.

L'iscrizione è vincolata alla classe di attività ed alle operazioni di recupero di seguito riportate

Classe di attività: l'impresa, trattando una quantità massima di rifiuti pari a 90.000 t/anno, risulta iscritta alla **classe 2 - Superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate¹.**

Operazioni di recupero secondo il D.M. 5 febbraio 1998:

Tipologia 01.01	rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi pollaccoppiati anche di imballaggi		
Provenienza	attività produttive; raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio		
Caratteristiche del rifiuto	rifiuti costituiti da cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643		
Codici CER 2002	[150101] [150105] [150106] [200101]		
Attività di recupero	R13	nessa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006	
Finalità dell'attività di recupero	rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	600 t/anno	Capacità del deposito	150 t - 150 mc in cumuli e/o container

Tipologia 02.01	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro		
Provenienza	raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU e/o RAU, attività industriali, artigianali commerciali e di servizi, autodemolizioni autorizzate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Caratteristiche del rifiuto	vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, non radiattivo ai sensi della normativa vigente		
Codici CER 2002	[101112] [150107] [360120] [170202] [191205] [200102]		
Attività di recupero	R13	nessa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006	
Finalità dell'attività di recupero	rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	5 200 t/anno	Capacità del deposito	640 t - 400 mc in cumuli e/o container

¹ D.M. 21 luglio 1998 n. 150, art. 1

Tipologia 03.01	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]		
Provenienza	attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata, impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti, attività di demolizione		
Caratteristiche del rifiuto	rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, laminario, cascami della lavorazione dell'acciaio e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato, PCB, PCT < 25 ppb ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, ecc. < 5% in peso, oli < 10% in peso; non radioattivo ai sensi della normativa vigente		
Codici CER 2002	[100210] [100299] [120101] [120102] [120199] [150104] [160117] [170405] [190102] [190118] [191202] [200140]		
Attività di recupero	R13	messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006	
Finalità dell'attività di recupero	rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	2.000 t/anno	Capacità del deposito	100 t - 80 mc in cumuli e/o container

Tipologia 03.02	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]		
Provenienza	attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti, attività di demolizione		
Caratteristiche del rifiuto	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di rame, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT < 25 ppb ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, ecc. < 20% in peso, oli < 10% in peso, non radioattivo ai sensi della normativa vigente		
Codici CER 2002	[100899] [110501] [110599] [120103] [120104] [120199] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203] [200140]		
Attività di recupero	R13	messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006	
Finalità dell'attività di recupero	rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	700 t/anno	Capacità del deposito	100 t - 80 mc in cumuli e/o container

Tipologia 05.07	spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto		
Provenienza	scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici		
Caratteristiche del rifiuto	fili e cavi o trecce di alluminio puro o in lega ricoperti con materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio e tessuto fino al 50%, piombo fino al 55%		
Codici CER 2002	[160216] [170402] [170411]		
Attività di recupero	R13	messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006	
Finalità dell'attività di recupero	rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	400 t/anno	Capacità del deposito	50 t - 30 mc in cumuli e/o container

Tipologia 05.08	spezzoni di cavo di rame ricuperato		
Provenienza	scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli, attività di demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, industria automobilistica		
Caratteristiche del rifiuto	spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e protoplasto, costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%		
Codici CER 2002	[160118] [160122] [160216] [170401] [170411]		
Attività di recupero	R13	messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006	
Finalità dell'attività di recupero	rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	400 l'anno	Capacità del deposito	50 t - 30 mc in cumuli e/o container

Tipologia 06.01	rifiuti di plastica: imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidimedico-chirurgici		
Provenienza	raccolte differenziate, selezione da R.S.U. o R.A., attività industriali, artigianali e commerciali e agricole, attività di costruzione e demolizione		
Caratteristiche del rifiuto	materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura		
Codici CER 2002	[020104] [150102] [170203] [191204] [200139]		
Attività di recupero	R13	messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006	
Finalità dell'attività di recupero	rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	600 l'anno	Capacità del deposito	100 t - 150 mc in cumuli e/o container

Tipologia 07.01	Rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto		
Provenienza	Attività di demolizione, frantumazione e costruzione, selezione da RSU o/o RAC, manutenzione tetti, attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento		
Caratteristiche del rifiuto	Materiale inerte, laterizio e ceramica cotta con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti; escluso amianto		
Codici CER 2002	[170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170901]		
Attività di recupero	R13 - R5	Messa in riserva di rifiuti inerti (operazione di recupero R13) nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998, per la produzione di materie prime per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (operazione di recupero R5)	
Finalità dell'attività di recupero	Materie prime per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	45 000 l'anno	Capacità del deposito	17.000 t - 10.000 m ³

TIPOLOGIA 07.06			
Frammenti di piattelli per il tiro a volo			
Provenienza	Campi di tiro al volo		
Caratteristiche del rifiuto	Rifiuto solido costituito da bitume ed inerti		
Codici CER 2002	[200301]		
Attività di recupero	R13 - R5	Messa in riserva di rifiuti (operazione di recupero R13) per la produzione di materiale da costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia prima vergine) con eluito al test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (operazione di recupero R5)	
Finalità dell'attività di recupero	Materiali da costruzione nelle forme usualmente commercializzate		
Conglomerato bituminoso			
Provenienza	Operazioni di lisciatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso; demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso		
Caratteristiche del rifiuto	Rifiuto solido costituito da bitume ed inerti, secondo quanto stabilito dal D.M. del 28 marzo 2018, n. 69		
Codici CER 2002	[170302]		
Attività di recupero	R13 - R5	<p>Messa in riserva di rifiuti inerti (operazione di recupero R13) nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998, per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso commercializzabile (operazione di recupero R5)</p> <p>La produzione del granulato di conglomerato bituminoso deve essere effettuata secondo le disposizioni tecniche previste dal D.M. 28 marzo 2018, n. 69, tramite eventuali operazioni meccaniche di selezione preventiva, macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, ecc...</p> <p>Il granulato di conglomerato bituminoso impiegabile nelle attività sotto riportate deve presentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un eluito conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; • una concentrazione di IPA pari a massimo 100 mg/kg; • una concentrazione di amianto pari a massimo 1.000 mg/kg. 	
Finalità dell'attività di recupero	<p>Produzione di granulato di conglomerato bituminoso commercializzabile da impiegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la produzione di miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 12108 (serie da 1-7); • per la produzione miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo; • per la produzione aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 12242, ad esclusione dei recuperi ambientali. 		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	5.000 tonno	Capacità del deposito	2.000 - 1.500 m ³ in cumuli e/o container

Tipologia 07.02	rifiuti di rocce da cave autorizzate		
Provenienza	attività di lavorazione dei materiali lapidei		
Caratteristiche del rifiuto	materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri		
Codici CER 2002	[010399] [010408] [010410] [010413]		
Attività di recupero	R13	nessa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006	
Finalità dell'attività di recupero	rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	100 t/anno	Capacità del deposito	70 t - 50 mc in cumuli e/o container

Prescrizioni

- a) L'impianto deve essere conforme alle indicazioni della planimetria allegata alla comunicazione presentata dalla società Trento Risorse Ambientali S r.l. in data 22 maggio 2013 (ns. prot. n. 287047) e perfezionata in data 28 giugno 2013 (ns. prot. n. 362040) a firma dell'ing. Alessandro Bettini, nonché alla relazione tecnica a firma del dott. Alberto Stefan allegata alla medesima comunicazione.
- b) il centro di recupero deve essere gestito secondo le indicazioni riportate nell'allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, recante "*Legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti) Approvazione delle Linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni e delle Norme tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e manutenzione di opere edili stradali e recuperi ambientali*";
- c) le attività di recupero di materia individuate nella presente iscrizione devono garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate, con particolare riferimento alle caratteristiche merceologiche dei prodotti riciclati riportate nell'allegato B alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalle materie prime vergini;
- d) la zona di stoccaggio dei rifiuti deve essere separata da quella destinata al deposito delle materie analizzate, anche a mezzo di barriere mobili tipo New Jersey, in modo tale che non si mescolino;
- e) **entro il 30 aprile di ogni anno** la Ditta è tenuta a versare il diritto di iscrizione annuale relativo all'anno in corso, come stabilito dal D.M. 21 luglio 1998, n. 350; il mancato pagamento del diritto di iscrizione nei termini previsti comporta la sospensione dell'iscrizione al registro, con conseguente obbligo di sospendere l'attività di recupero.

Autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (operazioni di recupero R13, R12, R5 e R3), ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per un quantitativo complessivo massima di rifiuti trattati pari a **100.000 tonnellate/anno**.

Situazione autorizzata fino al 25 luglio 2023

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità (t/anno)	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
17 05 04	<p><u>Provenienza:</u> attività di scavo.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia e trovanti anche di origine antropica, nel rispetto dei limiti di concentrazione di inquinanti di cui alla tabella 1, colonne A o B dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 o comunque con una concentrazione di inquinanti inferiore alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) del suolo relative al fondo naturale ufficialmente riconosciuto per l'area di produzione.</p>	79.700	<p>Scarico dei rifiuti nell'area di conferimento, posta tra la facciata nord e la rampa d'accesso al primo piano del magazzino industriale, per la loro successiva sistemazione nelle aree destinate alla messa in riserva obbligate all'interno del magazzino.</p> <p>Messa in riserva (operazione R13) con eventuale selezione e accorpamento nelle aree individuate all'interno del magazzino industriale, sito a piano terra di capacità complessiva pari a 3.800 m³ (comprensivo dei quantitativi dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.05.04 eventualmente presenti), secondo la disposizione logistica riportata nella planimetria allegata alla domanda di modifica di data 24 novembre 2017 (nr prot. n. 674136), finalizzate ai trattamenti di seguito descritti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Produzione di materia prima inerte di natura lapidea e selezionata nelle forme usualmente commercializzate (operazione R5), mediante eventuale frammentazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione delle frazioni indesiderate. 2) In alternativa, la produzione di materia prima inerte nelle forme usualmente commercializzate (operazione R5) può essere effettuata esclusivamente mediante verifica delle caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, finalizzata a valutare la compatibilità ambientale e tecnica per il suo successivo utilizzo. <p>Le materie prime inerte ottenute con i due metodi sopra descritti possono essere utilizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la produzione di materiali leganti (ad esempio calcestruzzo, conglomerato bituminoso, ...); - in impianti industriali per la produzione di leganti idraulici e di ceramichelastici; - nella realizzazione di riserchi e sottodondi (strada, ferrovia) e aeroportuali, drenaggi, strati di fondazione piazzali industriali e per la posa di sottoservizi, nella realizzazione degli strati tecnici delle discariche (strati di regolarizzazione, barriere geologiche artificiali di impermeabilizzazione strati superficiali a bassa conducibilità idraulica) e per la ricopertura garrabata dei rifiuti, con un elevato conforme al test di pressione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (escluso il COI); - in lavori di rimodellamento morfologico e per la realizzazione degli strati finali

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
			<p>superficiali di copertura/ristrutturazione di discariche, con un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (esclusa il COD) e con valori di concentrazione di inquinanti compatibili con la destinazione finale d'uso, così come stabilito dalla tabella I, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 o comunque con una concentrazione di inquinanti di origine naturale inferiore a quella ufficialmente riconosciuta come dovuta a fenomeni naturali nell'area di futuro impiego.</p>
<p>02.01.03 02.01.07 03.01.01 03.01.05 15.01.03 17.02.01 20.01.38 20.02.01</p>	<p>Provenienza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività silvicolturali e forestali, - taglio boschivo, manutenzione e gestione del patrimonio boschivo pubblico e privato, - industrie della lavorazione del legno vergine - produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone, - attività di preparazione cantieri, rimozione/taglio di vegetazione presente nell'alveo di torrenti o derivante da schianti, - raccolta differenziata, - manutenzione del verde ornamentale, - attività di selezione dai rifiuti appartenenti alla tipologia 1.1 dell'allegato I, suballegato I, al D.M. 5 febbraio 1998 pertinenti all'impianto in procedura semplificata <p>Catagoristiche esclusivamente legno vergine costituito da</p> <ul style="list-style-type: none"> - scarti di diverse dimensioni e segatura; - scarti di corteccia e legno provenienti dalla produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone, - residui da estrazione silvico rurale e forestale, - rifiuto costituito unicamente dalla frazione ligno-cellulosica derivante dall'attività di preparazione cantieri, o dalla rimozione/taglio di vegetazione presente nell'alveo di torrenti o derivante da schianti, - rifiuto costituito unicamente dalla frazione ligno-cellulosica derivante dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dalla spazzamento delle strade; - relativamente ai codici CER 15.01.03 e 20.01.38, imballaggi e legna proveniente dalla raccolta differenziata costituiti esclusivamente da legno vergine pulito, non trattato chimicamente e privo di sostanze estranee (tutte impregnanti elementi in materiale truciolare o agglomerato di legno, contaminanti, ...). - relativamente al codice CER 17.02.01, rifiuto costituito esclusivamente da legno vergine pulito proveniente da attività di preparazione cantieri o dalla rimozione/taglio di vegetazione presente nell'alveo di torrenti o derivante da schianti 	<p>15.000</p>	<p>Messa in riserva (operazione R11) con eventuale selezione e accorpamento nelle aree individuate all'interno del magazzino industriale sito al primo piano di capacità complessiva pari a 1.500 m³, secondo la disposizione logistica riportata nella planimetria allegata alla domanda di modifica di data 24 novembre 2017 (n. prot. n. 674) 36), finalizzata ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>La selezione è volta anche a suddividere le frazioni costituite in materia assolutamente certa da legno vergine da eventuali frazioni costituite da legno non vergine strombato e incluse in un carico di legno vergine.</p> <p>Eventuale raggruppamento (operazione R12) finalizzato alla produzione di rifiuti da conferire ad altri impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Eventuale adeguamento volumetrico primario (autorizzazione ed eventuale celebrazione) (operazione R12) per la produzione di rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.12.07 da avviare alle operazioni di recupero R3 o R1 presso altri impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, ovvero ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Eventuale attività di adeguamento volumetrico secondario (autorizzazione e/o cappatura) (operazione R3) per la produzione di materia prima (legno cappato) nelle forme usualmente commercializzate non contaminata da inquinanti ed in conformità alle specifiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano, da avviare come combustibile conforme alle specifiche UNI EN 17225:2014 in impianti di biomassa, in regola con la vigente normativa in materia di emissioni in atmosfera (parte quinta del D.Lgs. 152/2006). L'eventuale rippato non conforme alle caratteristiche appena citate può essere immesso in resta al ciclo di recupero dei rifiuti costituiti da legno non vergine.</p>

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
<p>02 01.03</p> <p>02 01 07</p> <p>03 01.01</p> <p>03 01 05</p> <p>15 01.03</p> <p>17 02.01</p> <p>19 12.07</p> <p>20.01.38</p> <p>20 02.01</p>	<p><u>Provenienza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - attività silviculturali e forestali; - taglio boschivo, manutenzione e gestione del patrimonio boschivo pubblico e privato - falegnamerie segherie, attività di trasformazione del legname; - attività di preparazione cartoni, trazione/taglio di vegetazione presente nell'alveo di torrenti o derivante da schianti; - attività di costruzione/demolizione; - attività di trattamento meccanico dei rifiuti; - raccolta differenziata, piccole aziende, attività commerciali, alberghi, attività di ristorazione, ecc.. <p>- attività di selezione dai rifiuti appartenenti alle tipologie 7.1 e 1.1 dell'allegato I, suballegato I, al D.M. 5 febbraio 1998 conferiti all'impianto in procedura semplificata, nonché dalle eventuali frazioni costituite da legno non vergine cronometricamente incluse in un carico di rifiuti di legno vergine gestiti in regime ordinario.</p> <p>- esposto fuori specifica prodotto dalle "folie"</p> <p>- attività di recupero R1 presso lo stabilimento in oggetto.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> tronchi, ramaglie e cianci, ceppi e altri da fucine, legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibile presenza di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfondi di pannelli (compensati listellari, di fibra di paricele ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverina di carteggiatura</p>		<p>Messa in riserva (operazione R13) con eventuale selezione e accorpamento nelle aree individuate all'interno del magazzino industriale, sito al primo piano di capacità complessiva pari a 1.500 m³, secondo la destinazione logistica riportata nella planimetria allegata alla domanda di modifica di data 24 novembre 2017 (rs. prot. n. 674136), finalizzata ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Eventuale raggruppamento (operazione R12) finalizzato alla produzione di rifiuti da conferire ad altri impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006</p> <p>Eventuale adeguamento volumetrico primario (triturazione ed eventuale deferrizzazione) (operazione R12) per la produzione di rifiuti contraddistinti dal codice CER 19 12 07 da avviare alle operazioni di recupero R3 (esclusivamente per la produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate da avviare all'industria del pannello in agglomerato di legno, della falegnameria, della carpenteria e cartoleria) e/o alle operazioni di recupero R1 presso altri impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, ovvero ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Eventuale attività di adeguamento volumetrico secondario (triturazione con cippatura) (operazione R3) per la produzione di materia prima (legno cippato) nelle forme usualmente commercializzate, da avviare all'industria del pannello in agglomerato di legno, della falegnameria, della carpenteria e cartoleria.</p> <p><u>È vietata la commercializzazione dei rifiuti e delle materie prime legnose prodotte dalle sopra citate operazioni di recupero a fine del loro utilizzo come biomassa combustibile.</u></p>
<p>15 01.03</p>	<p><u>Provenienza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - falegnamerie, segherie, attività di trasformazione del legname; - attività di preparazione cartoni; - attività di costruzione/demolizione; - raccolta differenziata, aziende, attività commerciali, alberghi, attività di ristorazione, ecc.. - attività di selezione dai rifiuti appartenenti alle tipologie 7.1 e 1.1 dell'allegato I, suballegato I, al D.M. 5 febbraio 1998 conferiti all'impianto in procedura semplificata, nonché dalle eventuali frazioni costituite da legno non vergine cronometricamente incluse in un carico di rifiuti di legno vergine gestiti in regime ordinario <p><u>Caratteristiche:</u> pallet/bancali di legno puliti, con tappi in legno vergine o riciclate</p>		<p>Messa in riserva (operazione R13) con eventuale selezione e accorpamento nelle aree individuate all'interno del magazzino industriale, sito al primo piano di capacità complessiva pari a 1.500 m³, secondo la destinazione logistica riportata nella planimetria allegata alla domanda di modifica di data 24 novembre 2017 (rs. prot. n. 674136), finalizzata ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Controlli di qualità visiva e funzionale dei pallet/bancali, con eventuale miglioramento delle caratteristiche prestazionali dei manufatti, tramite sistemazione degli stessi utilizzando una chiodatrice a mano, per la produzione/individuazione di pallet/bancali idonei ad essere reimmessi sul mercato come imballaggio usati (operazione R3) atti a consentire la manipolazione e il trasporto delle merci. I prodotti ottenuti devono soddisfare le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentarsi nelle forme usualmente commercializzate con caratteristiche merceologiche prestazionali e tecniche

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
			<p>conformi all'eventuale normativa tecnica di settore, in riferimento allo specifico utilizzo al quale di volta in volta l'imballaggio è destinato;</p> <ul style="list-style-type: none"> - non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti ottenuti dalle materie prime vergini; - non devono recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/2006; - devono garantire i requisiti relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, secondo quanto stabilito dall'art. 217 comma 3, del D.Lgs. 152/2006; - devono essere destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione; - devono rispettare i requisiti stabiliti dall'art. 226 (Diretti, commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006)
<p>17.06.04 19.12.12 17.03.02</p>	<p><u>Provenienza:</u> operazioni di rimozione di guaine bituminose utilizzate per l'impermeabilizzazione di coperture o per impedire la risalita di umidità dal suolo: impianti di recupero di rifiuti autorizzati secondo le procedure del D.Lgs. 152/2006.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> guaine frammenti e/o sfidi in varia pezzatura di guaine costituite principalmente da miscela bituminosa</p>	<p>500</p>	<p>Messa in riserva in cassoni (operazione R13) con eventuale selezione e accorpamento nelle aree individuate all'interno del magazzino industriale, site a piano terra di capacità complessiva pari a 80 m³, secondo la destinazione logistica riportata nella planimetria allegata alla domanda di modifica di data 24 novembre 2017 (n. prot. n. 674136), finalizzata al conferimento dei rifiuti ad altri impianti autorizzati secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>L'eventuale accorpamento (operazione R12) finalizzato alla produzione di rifiuti da conferire ad altri impianti autorizzati secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</p>
<p>17.05.08</p>	<p><u>Provenienza:</u> manutenzione delle strutture ferroviarie</p> <p><u>Caratteristiche:</u> pianisce tolta d'opera costituito da rocce silicee e cristallina a calcare per circa il 70%, con sabbia e argilla per circa il 30%</p>	<p>5.000</p>	<p>Messa in riserva (operazione R13) con eventuale selezione e accorpamento nelle aree individuate all'interno del magazzino industriale, site a piano terra di capacità complessiva pari a 3.800 m³ (compresa dei quantitativi dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.05.04 eventualmente presenti), secondo la destinazione logistica riportata nella planimetria allegata alla domanda di modifica di data 24 novembre 2017 (n. prot. n. 674136), finalizzata al conferimento dei rifiuti ad altri impianti autorizzati secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Eventuale frantumazione e/o vagliatura con separazione delle frazioni indesiderate (compresa deferrizzazione), e/o integrazione con materia prima inerte (operazione R5) per la produzione di materia prima da utilizzare per la realizzazione di rilevati, sottotracce stradali ferroviari, aeroportuali e piazzali industriali, con un elvato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998. <u>L'eventuale integrazione con materia prima inerte può essere effettuata solo dopo esecuzione del test di cessione.</u></p>

Situazione autorizzata dal 26 luglio 2023

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità [Tonne]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
17 05 04	<p><u>Provenienza:</u> attività di scavo.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia e travanti anche di origine antropica, nel rispetto dei limiti di concentrazione di inquinanti di cui alla tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 o comunque con una concentrazione di inquinanti inferiore alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) del suolo relative al fondo naturale ufficialmente riconosciuto per l'area di produzione.</p>	79,700	<p>Scarico dei rifiuti nell'area di conferimento, posta tra la lacciata nord e la rampa di accesso al primo piano del magazzino industriale per la loro successiva sistemazione nelle aree destinate alla messa in riserva ubicate all'interno del magazzino.</p> <p>Messa in riserva (operazione R13) con eventuale selezione e accorpamento nelle aree individuate all'interno del magazzino industriale, site al primo piano di capacità complessiva pari a 3.800 m³ (comprensivi dei quantitativi dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 17 05 08 eventualmente presenti), secondo la dislocazione logistica riportata nella planimetria allegata alla domanda di modifica di data 24 novembre 2017 (rs. prot. n. 674136).</p>
02 01 03 02 01 07 15 01 03 17 02 01 20 01 38 20 02 01	<p><u>Provenienza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - attività silviculturali e forestali; - taglio boschivo, manutenzione e gestione del patrimonio boschivo pubblico e privato; - attività di preparazione cantieri, rimozione/taglio di vegetazione presente nell'alveo di torrenti o derivante da sciolti; - raccolta differenziata; - manutenzione del verde ornamentale; - attività di selezione dai rifiuti appartenenti alla tipologia 1.1 dell'allegato I, suballegato I al D.M. 5 febbraio 1998 conferiti all'impianto in procedura semplificata. <p><u>Caratteristiche:</u> legno costituito da</p> <ul style="list-style-type: none"> - scarti di diverse dimensioni e segatura; - residui da estrazione silviculturale e forestale; - rifiuto costituito unicamente dalla frazione ligno-cellulosica derivante da attività di preparazione cantieri, o dalla rimozione/taglio di vegetazione presente nell'alveo di torrenti o derivante da sciolti; - rifiuto costituito unicamente dalla frazione ligno-cellulosica derivante dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle strade. 	15,000	<p>Messa in riserva (operazione R13) con eventuale selezione e accorpamento nelle aree individuate all'interno del magazzino industriale, site al primo piano di capacità complessiva pari a 1.500 m³, secondo la dislocazione logistica riportata nella planimetria allegata alla domanda di modifica di data 24 novembre 2017 (rs. prot. n. 674136) finalizzata ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>La selezione è volta anche a suddividere le frazioni costituite in maniera assolutamente certa da legno vergine da eventuali frazioni costituite da legno non vergine erroneamente incluse in un carico di legno vergine.</p> <p>Eventuale raggruppamento (operazione R12) finalizzato alla produzione di rifiuti da conferire ad altri impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Eventuale adeguamento volumetrico primario (ritirazione ed eventuale delimitazione) (operazione R12) per la produzione di rifiuti contraddistinti da codice CER 19 12 07 da avviare alle operazioni di recupero R3 o R1 presso altri impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</p>
03 01 01 03 01 05	<p><u>Provenienza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Industrie della lavorazione del legno vergine <p><u>Caratteristiche:</u> esclusivamente legno vergine costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scarti di diverse dimensioni e segatura. 		<p>Messa in riserva (operazione R13) con eventuale selezione e accorpamento nelle aree individuate all'interno del magazzino industriale, site al primo piano di capacità complessiva pari a 1.500 m³, secondo la dislocazione logistica riportata nella planimetria allegata alla domanda di modifica di data 24 novembre 2017 (rs. prot. n. 674136) finalizzata ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>La selezione è volta anche a suddividere le frazioni costituite in maniera assolutamente certa da legno vergine da eventuali frazioni costituite da legno non vergine erroneamente incluse in un carico di legno vergine.</p>

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
			<p>Eventuale raggruppamento (operazione R12) finalizzato alla produzione di rifiuti da conferire ad altri impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D. Lgs. 152/2006.</p> <p>Eventuale adeguamento volumetrico primario (triturazione ed eventuale defemizzazione) (operazione R12) per la produzione di rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.12.07 da avviare alle operazioni di recupero R3 o R1 presso altri impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, ovvero ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Eventuale attività di adeguamento volumetrico secondario (triturazione e/o cippatura) (operazione R3) per la produzione di materia prima (legno cippato) nelle forme usualmente commercializzate, non contaminato da inquinanti ed in conformità alle specifiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bergamo, da avviare come combustibile eccettuate alle specifiche UNI EN 17225:2014 in impianti di biomassa, in regola con la vigente normativa in materia di emissioni in atmosfera (parte quinta del D.Lgs. 152/2006). L'eventuale cippato non conforme alle caratteristiche appena citate può essere immesso in lista al fine di recupero dei rifiuti costituiti da legno non vergine.</p>
02.01.03 02.01.07 20.02.01	<p><u>Provenienza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - attività silvicolturali e forestali, - taglia boschive manutenzione e gestione del patrimonio boschivo pubblico e del verde privato. <p><u>Caratteristiche:</u> tronchi, ramaglie e rami; cippate da alberi da frutto, legni in diverse dimensioni e segatura, con possibile presenza di polveri di natura inerte.</p>		<p>Messa in riserva (operazione R13) con eventuale selezione e accorpamento nelle aree individuate all'interno del magazzino industriale, sito al primo piano di capacità complessiva pari a 1.500 m³, secondo la dislocazione logistica riportata nella planimetria allegata alla domanda di modifica di data 24 novembre 2017 (n. prot. n. 674116), finalizzata ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Eventuale raggruppamento (operazione R12) finalizzato alla produzione di rifiuti da conferire ad altri impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D. Lgs. 152/2006.</p> <p>Eventuale adeguamento volumetrico primario (triturazione ed eventuale defemizzazione) (operazione R12) per la produzione di rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.12.07 da avviare alle operazioni di recupero R3 esclusivamente per la produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate da avviare all'industria del pannello in agglomerato di legno, della falegnameria, della carpenteria e cartaria) o alle operazioni di recupero R1 presso altri impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Eventuale attività di adeguamento volumetrico secondario (triturazione e/o cippatura) (operazione R3) per la produzione di materia prima (legno cippato) nelle forme usualmente commercializzate, da avviare all'industria del pannello in agglomerato di legno, della falegnameria, della carpenteria e cartaria.</p>

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime o prodotti ottenuti
03.01.31 03.01.35 15.01.99 17.02.31 19.12.37 20.01.38	<p>Provenienza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - falegnamerie, segnerie, attività di trasformazione del legname; - attività di preparazione cantieri, rimozione/taglio di vegetazione presente nell'alveo di torrenti a derivante da schianti; - attività di costruzione/demolizione; - attività di trattamento meccanico dei rifiuti; - raccolta differenziata, piccole aziende, attività commerciali, alberghi, attività di ristorazione, ecc.; - attività di selezione dai rifiuti appartenenti alle tipologie 7.1 e 3.1 dell'allegato I, suballegato I, al D.M. 5 febbraio 1998 conferiti all'impianto in procedura semplificata, nonché dalle eventuali frazioni costituite da legno non vergine cronometricamente incluse in un carico di rifiuti di legno vergine gestiti in regime ordinario; - cippato fuori specifica prodotto dalle "Autore" attività di recupero R3 presso gli stabilimenti in oggetto <p>Caratteristiche: legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibile presenza di polveri di natura inerte, cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattati, sfaldi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitati, compreso MDF, polverino di carteggiatura</p>		<p><u>E' vietata la commercializzazione dei rifiuti e delle materie prime legnose prodotte dalle sopra citate operazioni di recupero al fine del loro utilizzo come biomassa combustibile</u></p> <p>Messa in riserva (operazione R13) con eventuale selezione e accorpamento nelle aree individuate all'interno del magazzino industriale, sito al primo piano di capacità complessiva pari a 1.500 m³, secondo la dislocazione logistica riportata nella planimetria allegata alla domanda di modifica di data 24 novembre 2017 (ns. prot. n. 674136) finalizzata a trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Eventuale raggruppamento (operazione R12) finalizzato alla produzione di rifiuti da conferire ad altri impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Eventuale adeguamento volumetrico primario (triturazione ed eventuale deferrizzazione) (operazione R12) per la produzione di rifiuti contraddistinti dal codice CER 19 12 07 da avviare alle operazioni di recupero R3 (esclusivamente per la produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate da avviare all'industria del pannello in agglomerato di legno, della falegnameria, della carpenteria e cartaria) o/o alle operazioni di recupero R3 presso altri impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, ovvero ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Eventuale attività di adeguamento volumetrico secondario (triturazione ed o cippatura) (operazione R5) per la produzione di materia prima (legno cippato) nelle forme usualmente commercializzate, da avviare all'industria del pannello in agglomerato di legno, della falegnameria, della carpenteria e cartaria.</p> <p><u>E' vietata la commercializzazione dei rifiuti e delle materie prime legnose prodotte dalle sopra citate operazioni di recupero al fine del loro utilizzo come biomassa combustibile</u></p>
15.01.03	<p>Provenienza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - falegnamerie, segnerie, attività di trasformazione del legname; - attività di preparazione cantieri; - attività di costruzione/demolizione; - raccolta differenziata, aziende, attività commerciali, alberghi, attività di ristorazione, ecc.; - attività di selezione dai rifiuti appartenenti alle tipologie 7.1 e 3.1 dell'allegato I, suballegato I, al D.M. 5 febbraio 1998 conferiti all'impianto in procedura semplificata, nonché dalle eventuali frazioni costituite da legno non vergine cronometricamente incluse in un carico di rifiuti di legno vergine gestiti in regime ordinario <p>Caratteristiche: pallet/bateali di legno puliti, con tappi in legno vergine o truciolare.</p>		<p>Messa in riserva (operazione R13) con eventuale selezione e accorpamento nelle aree individuate all'interno del magazzino industriale, sito al primo piano di capacità complessiva pari a 1.500 m³, secondo la dislocazione logistica riportata nella planimetria allegata alla domanda di modifica di data 24 novembre 2017 (ns. prot. n. 674136)</p>

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità (l'anno)	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
17.06.04 19.12.13 17.03.02	<p><u>Provenienza:</u> operazioni di rimozione di guaine bituminose utilizzate per l'impermeabilizzazione di aperture o per impedire la risalita di umidità dal suolo, impianti di recupero di rifiuti autorizzati secondo le procedure del D.Lgs. 152/2006</p> <p><u>Caratteristiche:</u> guaine, frammenti e sfidi in varia pezzatura di guaine costituite principalmente da miscele bituminose</p>	300	<p>Messa in riserva in cassoni (operazione R15) con eventuale selezione e accorpamento nelle aree individuate all'interno del magazzino industriale, sito a piano terra di capacità complessiva pari a 80 m³, secondo la destinazione logistica riportata nella planimetria allegata alla domanda di modifica di data 24 novembre 2017 (nr. prot. n. 674136), fino a data di conferimento dei rifiuti ad altri impianti autorizzati secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006</p> <p>Eventuale sottopavimento (operazione R12) finalizzato alla produzione di rifiuti da conferire ad altri impianti autorizzati secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006</p>
17.05.04	<p><u>Provenienza:</u> manutenzione delle strutture ferroviarie.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> pietrisco sotto l'opera costituita da roccia silicea e cristallina o calcareo per circa il 70%, con sabbia e argilla per circa il 30%</p>	5.000	<p>Messa in riserva (operazione R15) con eventuale selezione e accorpamento nelle aree individuate all'interno del magazzino industriale, sito a piano terra di capacità complessiva pari a 5.800 m³ (compreso dei quantitativi dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.05.04 eventualmente presenti), secondo la destinazione logistica riportata nella planimetria allegata alla domanda di modifica di data 24 novembre 2017 (nr. prot. n. 674136), finalizzato al conferimento dei rifiuti ad altri impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Eventuale frantumazione ed vagliatura con separazione delle frazioni indesiderate (comparsa deferrizzazione), ed integrazione con materia prima inerte (operazione R5) per la produzione di materia prima da utilizzare per la realizzazione di rilevati, sottotondi stradali e piazzali industriali, con un eluato conforme al test da eseguire secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998. <u>L'eventuale integrazione con materia prima inerte può essere effettuata solo dopo l'esecuzione del test di sabbione.</u></p>

Prescrizioni

Le attività di recupero di rifiuti autorizzate con il presente provvedimento devono essere esercitate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia, in conformità a quanto contenuto nella domanda presentata dalla Ditta e nelle successive integrazioni;

Prescrizioni gestionali del centro di recupero e dotazioni minime impiantistiche.

- a) impianto deve essere gestito secondo le direttive ed i criteri tecnici riportati nell'allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011;

- b) l'impianto di recupero deve essere gestito secondo i progetti approvati dal Comune di Trento con autorizzazione n. 116750 di data 17 ottobre 2008, secondo la dislocazione logistica dei depositi e secondo le procedure gestionali descritte nel proseguo del presente provvedimento, nonché secondo quanto previsto nelle planimetrie 1, 2 e 3 allegate al presente provvedimento;
- c) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- d) l'area di ingresso all'impianto, dotata di pesa e di vasca per il lavaggio delle ruote dei mezzi in ingresso/uscita dallo stesso, deve essere pavimentata in conglomerato bituminoso con pendenza tale da convogliare i liquidi in pozzetti dai quali, attraverso un sistema di tubazioni, sono conferiti ad un disoleatore ed a una vasca di accumulo interrata della capacità di circa 90 m³ denominati in planimetria 1 rispettivamente "Disol" e "Vasca", dalla quale il troppo pieno, previa dissabbiatura, confluisce nel fiume Adige;
- e) l'area di conferimento dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo contraddistinti dal codice CER 17.05.04, ubicata nell'area posta esternamente al magazzino industriale tra la facciata nord e la rampa di accesso al primo piano denominata in planimetria 3 "17.05.04 zona scarico", deve essere pavimentata in conglomerato bituminoso con pendenza tale da convogliare i liquidi in pozzetti dai quali, attraverso un sistema di tubazioni, sono conferiti ad un disoleatore ed a una vasca di accumulo interrata della capacità di circa 90 m³ denominati in planimetria 1 rispettivamente "Disol" e "Vasca", dalla quale il troppo pieno, previa dissabbiatura, confluisce nel fiume Adige;
- f) l'acqua raccolta nella vasca denominata in planimetria "Vasca" può essere utilizzata per contenere l'emissione polverulenta in atmosfera. in ogni caso questa operazione non deve comportare il trasferimento di sostanze inquinanti ai prodotti in deposito;
- g) il deposito dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.05.04 scaricati nell'area di conferimento posta esternamente al magazzino industriale tra la facciata nord e la rampa di accesso al primo piano non deve protrarsi per più di due giorni lavorativi dalla data di presa in carico dei medesimi;
- h) l'area di conferimento dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.05.04 posta al piano terra del capannone denominata in planimetria 3 "17.05.04 zona scarico" deve avere pendenza tale da convogliare eventuali sversamenti accidentali in pozzetti dai quali, attraverso un sistema di tubazioni, sono conferiti in un serbatoio denominato in planimetria 2 "Serbatoio doppia camera dotato di controllo in continuo dell'intercapedine e di allarme ottico acustico di riempimento capacità 10 mc" di capacità pari a circa 3 m³;
- i) l'area di conferimento dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero al piano terra del capannone, denominata in planimetria 3 "Zona ricevimento", deve avere pendenza tale da convogliare eventuali sversamenti accidentali in pozzetti dai quali, attraverso un sistema di tubazioni, sono conferiti in un serbatoio denominato in planimetria 2 "Serbatoio doppia camera dotato di controllo in continuo dell'intercapedine e di allarme ottico acustico di riempimento capacità 10 mc" di capacità pari a circa 3 m³;
- j) i liquidi raccolti nel serbatoio appena menzionato devono essere:
- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta, in particolare il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
 - gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;

- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- k) l'area di ingresso principale, le aree di transito che collegano l'ingresso principale con le aree ove avviene il recupero di rifiuti, le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici, nonché l'area di conferimento dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero al primo piano del capannone, devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso; tali aree devono essere costantemente sgombrare da rifiuti e ripulite tempestivamente da eventuali sversamenti accidentali;
- l) i rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo contraddistinti dal codice CER 17.05.04 devono essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva in cumuli nelle aree denominate in planimetria 3 "17.05.04" pavimentate in calcestruzzo e ubicate al piano terra del capannone: il quantitativo massimo di rifiuti istantaneamente stoccabile è pari a 3.800 m³; queste aree possono essere utilizzate in alternativa per la messa in riserva dei rifiuti costituiti dal ballast ferroviario contraddistinti dal codice CER 17.05.08;
- m) i rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo contraddistinti dal codice CER 17.05.04 con valori di concentrazione di inquinanti che rispettano i limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 possono essere stoccati promiscuamente nel medesimo cumulo;
- n) i rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo contraddistinti dal codice CER 17.05.04 con valori di concentrazione di inquinanti che non rispettano i limiti della colonna A, ma che rispettano i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, possono essere stoccati nel medesimo cumulo, purché l'inquinante (o gli inquinanti) che supera i limiti di colonna A sia lo stesso per tutti i lotti di rifiuto;
- o) i rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo contraddistinti dal codice CER 17.05.04 con valori di concentrazione di inquinanti che non rispettano i limiti della colonna A, ma che rispettano i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, possono essere stoccati nel medesimo cumulo **soltanto a condizione che la Ditta sia certa di sottoporre tali rifiuti ad operazioni di recupero RS per produrre materia prima da utilizzare esclusivamente per la formazione di rilevati e sottofondi (stradali, ferroviari e aeroportuali), drenaggi, strati di fondazione, piazzali industriali e per la posa di sottoservizi, ovvero avviati a recupero nell'industria della produzione di leganti idraulici o di ceramiche/laterizi oppure ad impianti di lavorazione di inerti per la produzione di materiali legati (ad esempio calcestruzzo, conglomerato bituminoso, ...): tale intenzione deve essere esplicitata anche su una targa ben visibile per dimensione e collocazione posta nelle immediate vicinanze di tale particolare cumulo di rifiuti;**
- p) negli altri casi non contemplati alle lettere m), n) e o) sopra riportate, i rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo contraddistinti dal codice CER 17.05.04 devono essere stoccati separatamente in base al singolo sito (cantiera) di provenienza: tale separazione può essere effettuata anche tramite New Jersey;
- q) i rifiuti costituiti da guaine bituminose, contraddistinti dai codici CER 17.03.02, 17.06.04 e 19.12.12, possono essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva in cassoni in parte dell'area autorizzata per la messa in riserva dei rifiuti appartenenti alla tipologia descritta al punto 2.1 dell'allegato 1, suballegato 1, ai D.M. 5 febbraio 1998: il quantitativo massimo di rifiuti istantaneamente stoccabile è pari a 80 m³;

- r) i rifiuti a matrice lignea contraddistinti dai codici CER 02.01.03, 02.01.07, 03.01.01, 03.01.05, 15.01.03 (compresi i puliti/bancali), 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38 e 20.02.01 devono essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva in cumuli e/o in container nelle aree denominate in planimetria 3 "Zona stoccaggio rifiuti ligneo celluloseici" pavimentate in calcestruzzo e ubicate al primo piano del capannone, il quantitativo massimo di rifiuti istantaneamente stoccabile è pari a 1.500 m³;
- s) i rifiuti lignei sottoposti alle operazioni di recupero volte alla produzione di materia prima da avviare come combustibile in impianti a biomassa devono essere stoccati separatamente dai rifiuti lignei sottoposti alle operazioni di recupero volte alla produzione di materia prima da avviare all'industria del pannello in agglomerato di legno, della falegnameria, della carpenteria e cartaria;
- t) il deposito dei rifiuti deve essere effettuato per tipologie omogenee secondo quanto previsto nella tabella sopra riportata, separate ad esempio da barriere mobili tipo New Jersey o massi da scogliera, in modo tale che le stesse non si mescolino;
- u) i depositi dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione riportanti il codice CER del rifiuto e l'operazione di recupero effettuata: al fine di rendere nota la natura dei rifiuti stessi deve essere adottata la procedura proposta nella documentazione che ha portato al rilascio della determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 408 di data 25 luglio 2013: in particolare, per quanto riguarda i rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo contraddistinti dal codice CER 17.05.04, al fine di garantire la tracciabilità interna dei flussi dei rifiuti, dalla pesatura in ingresso fino all'uscita dall'impianto, i lotti devono essere identificati mediante una sigla composta da:
- un numero progressivo identificativo del lotto;
 - un sigla identificativa della tipologia di materiale di cui il lotto è costituito (A - materiale conforme ai limiti di colonna A, B1 - materiale proveniente da un solo sito di produzione e conforme ai limiti di colonna B, B2 - materiale proveniente da più siti di produzione e conforme ai limiti di colonna B, NP - materiale oltre i limiti di colonna B, classificato come non pericoloso);
 - l'anno solare durante il quale si è iniziata la costituzione del lotto;
- v) il tempo di permanenza dei rifiuti non pericolosi nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13), in attesa di recupero o trattamento, deve essere limitato ad un periodo inferiore a tre anni a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- w) lo stoccaggio dei rifiuti/prodotti ligneo celluloseici triturati non deve superare 60 giorni;
- x) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo;
- y) le operazioni di *pretrattamento* devono rispettare le disposizioni riportate in premessa al presente provvedimento; in particolare devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti e l'eventuale carico costituito dal *raggruppamento* dei rifiuti ligneo celluloseici deve essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in parola: resta inteso che l'impianto di destinazione al quale viene conferito tale carico deve essere autorizzato a ricevere tutti i codici CER dei rifiuti che compongono il carico;
- z) la zona di stoccaggio dei rifiuti deve essere separata da quella destinata al deposito delle materie prime lavorate in attesa di certificazioni e/o analisi e dei prodotti, anche a mezzo di barriere mobili tipo New Jersey, in modo tale che non si mescolino;

- aa) il deposito delle materie lavorate in attesa di certificazioni e/o analisi prodotte dalla lavorazione dei rifiuti deve avvenire distintamente a seconda delle caratteristiche del rifiuto di partenza; tali depositi devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere note le caratteristiche del materiale stoccato;
- ab) i materiali lavorati in attesa di certificazione devono essere depositati nelle aree denominate in planimetria 3 "Materiale lavorato in attesa di verifiche analitiche" realizzate in calcestruzzo; le stesse aree possono essere utilizzate per il deposito dei materiali già dichiarati conformi, fatto salvo quanto prescritto nel proseguo del presente provvedimento;
- ac) il deposito dei materiali lavorati in attesa di certificazione prodotti dal recupero dei rifiuti lignei deve essere effettuato nell'area denominata in planimetria 3 "Zona stoccaggio rifiuti ligneo cellulosei", nella parte al momento non utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti;
- ad) i depositi delle materie lavorate in attesa di certificazioni e/o analisi devono risultare ben distinti dai depositi dei prodotti/materiali già dichiarati conformi;
- ae) i cumuli dei prodotti/materiali già dichiarati conformi devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere note le caratteristiche del materiale stoccato in base al loro futuro impiego;
- af) il deposito dei prodotti/materiali già dichiarati conformi derivanti dal recupero dei rifiuti lignei deve avvenire in cassoni scarrabili allineati lungo la parete est del primo piano, come riportato in planimetria 3;
- ag) i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero devono essere stoccati in container i quali, se ubicati al di fuori del capannone, fatte salve le operazioni di carico/scarico, devono sempre risultare coperti anche a mezzo di teli mobili;
- ah) sono vietate le operazioni di miscelazione o diluizioni dei rifiuti gestiti nell'impianto;
- ai) lo stoccaggio dei cumuli/dei contenitori/dei recipienti di qualsiasi tipo deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- aj) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione e ispezionabilità dei rifiuti depositati;
- ak) al termine delle lavorazioni effettuate sui rifiuti deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;
- al) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- am) durante le lavorazioni devono essere contenute le emissioni rumorose;
- an) la recinzione dell'impianto di recupero, la pavimentazione dei depositi e dell'area di selezione e recupero, nonché il sistema di captazione e raccolta dei liquidi, devono essere mantenuti in continua efficienza;
- ao) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- ap) il flusso delle attività di recupero dei rifiuti e la loro gestione amministrativa in regime ordinario secondo le disposizioni del presente provvedimento devono risultare sempre distinti e separati dalle attività effettuate in regime semplificato (iscrizione 305/TN/2014, comunicata in data 19 agosto 2014, ns. prot. n. 440969).

- aq) qualora nell'impianto la Ditta intenda gestire materiali diversi dai rifiuti (come ad esempio materia prima vergine, sottoprodotti, materia prima, ecc...), i flussi di gestione delle diverse tipologie di materiale devono essere ben distinti;
- ar) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali,
- as) eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio e recupero e le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Prescrizioni specifiche nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi con generazione di prodotti.

- a) I rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei, così come stabilito nella tabella sopra riportata, per la generazione di prodotti da destinare alle attività ivi individuate;
- b) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- c) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- d) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- e) qualora necessario ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all'attività di recupero (operazioni R13, R12, R5 e R3), devono essere **campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo quanto segue:
 - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l'effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente atto per la specifica attività svolta;
- f) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce "caratteristiche" riportata nella seconda colonna della tabella del presente punto 1);

- g) i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero e quelli prodotti dalle operazioni di *selezione* devono essere codificati nell'ambito dei codici C.E.R. 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.--; tali rifiuti devono essere:
- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova ACF;
 - gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
 - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006.
- b) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni di recupero autorizzate, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- i) le materie prime certificate devono essere chiaramente identificate e corredate dal responso analitico che attesta la conformità generale del materiale fino al momento dell'effettivo utilizzo o vendita della materia prima prodotta;
- j) la Ditta, per i materiali ottenuti dal recupero dei rifiuti riconducibili contraddistinti dai codici CER 17.05.04 e 17.05.08, deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima: i documenti di trasporto devono essere conservati in copia presso la sede legale della Ditta per almeno 5 anni.

Prescrizioni specifiche nel caso di recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo (CER 17.05.04) per la generazione di prodotti.

- a) I rifiuti costituiti da terre e rocce con codice CER 17.05.04 in ingresso all'impianto devono essere sottoposti a campionamento e analisi **anche** per verificare il contenuto dei contaminanti con riferimento alla **tabella 1, colonna A o B**, dell'Allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; l'eventuale presenza di rifiuti con concentrazione di inquinanti superiori alle concentrazioni limite di inquinanti (CSC) di cui alla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 deve essere associata a fenomeni di origine naturale ufficialmente accertati e comprovati; tale caratterizzazione deve essere **effettuata dal produttore sul rifiuto tal quale sulla sostanza secca**, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito (cantiere) di provenienza, per lotti di dimensione massima pari a **3.000 m³** e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
- b) il set di parametri minimi da analizzare per la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti costituiti da terre e rocce contraddistinti dal codice 17.05.04 **in ingresso all'impianto** comprende Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12, Cromo totale, Cromo VI, amianto (soltanto se i rifiuti provengono da siti ove si presume la presenza dello stesso a causa di precedenti insediamenti industriali o di altri manufatti contenenti amianto, ovvero per cause geologiche naturali), BTEX e IPA (BTEX e IPA solo nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande

comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera); deve essere comunque verificata l'eventuale presenza di altri analiti specifici del singolo caso:

- c) **i rifiuti costituiti da terre e rocce contraddistinti dal codice 17.05.04 in ingresso all'impianto non possono superare i limiti di cui alla colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi eventuali superamenti delle CSC dovuti esclusivamente a fenomeni di origine naturale;**
- d) **i rifiuti costituiti da terre e rocce contraddistinti dal codice 17.05.04 in ingresso all'impianto che superano i limiti di cui alla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 per origine naturale, devono essere sottoposti alle attività descritte nella tabella sopra riportata in modo distinto per ogni singolo sito (cantiere) di provenienza e rispettare le prescrizioni di cui al presente provvedimento;**
- e) **i rifiuti costituiti da terre e rocce con codice CER 17.05.04 provenienti da siti contaminati sottoposti a bonifica (ad esempio da aree sottoposte a bonifica d'emergenza, ecc...) o dal trattamento di rifiuti da bonifica devono essere tenuti separati da tutti gli altri rifiuti, separati per ogni singolo sito (cantiere) di provenienza e recuperati per singoli lotti presi in carico;**
- f) **nel caso in cui le operazioni di recupero siano volte alla produzione di materia prima da destinare a lavori di rimodellamento morfologico o analoghi impieghi, ove è prevista la verifica dei contaminanti sulla base dei valori di concentrazione di inquinanti di cui alla tabella 1, colonna A o B, dell'Allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 in base alla destinazione d'utilizzo finale dell'area d'impiego, sono vietate le operazioni (ivi compresa la messa in riserva) che, prevedendo diluizione del rifiuto o della materia prima, portano ad ottenere rifiuti o materie prime con concentrazione dei contaminanti di cui alla stessa tabella 1 differenti da quelle del rifiuto di partenza e tali da variarne la classificazione tabellare di provenienza;**
- g) **le materie prime prodotte, al fine di essere utilizzate per la produzione di leganti idraulici o di ceramiche/laterizi in impianti industriali, ovvero per la produzione di materiali legati (ad esempio calcestruzzo, conglomerato bituminoso, ...), devono soddisfare esclusivamente le caratteristiche merceologiche e tecniche stabilite dalle normative di settore;**
- h) **le materie prime prodotte, al fine di essere utilizzate per la formazione di rilevati e sottofondi (stradali, ferroviari e aeroportuali), drenaggi, strati di fondazione, piazzali industriali, per la posa di sottoservizi e per la realizzazione di opere di impermeabilizzazione e degli altri strati tecnici delle discariche, nonché per la copertura giornaliera dei rifiuti nelle discariche, devono presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (escluso COD);**
- i) **i materiali avviati alla realizzazione di opere di impermeabilizzazione, degli altri strati tecnici delle discariche e per la copertura giornaliera dei rifiuti nelle discariche, oltre ai requisiti descritti alla lettera precedente, devono possedere intrinsecamente sin dall'origine:**
 - **le caratteristiche tecniche e ambientali stabilite dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, e dal progetto approvato dall'Autorità competente (ed esempio: conducibilità idraulica, stabilità geotecnica, ecc...);**
 - **una concentrazione di inquinanti inferiori ai limiti riportati negli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.M. 27 settembre 2010 relativamente al contenuto di PCB, diossine, furani, inquinanti organici persistenti, pH, TOC, DOC e TDS, in funzione della tipologia specifica della discarica; la verifica di tali parametri deve essere eseguita analiticamente soltanto qualora si presuma la presenza degli stessi in riferimento allo specifico processo di produzione del rifiuto o del sito di origine del rifiuto, secondo le indicazioni riportate nella caratterizzazione di base effettuata da parte del produttore;**

- j) le materie prime prodotte, al fine di essere utilizzate per rimodellamenti morfologici (ad es. bonifiche agrarie, riempimenti, coimate, ecc...) in opere previste e disciplinate da apposito progetto approvato dall'autorità competente, ovvero per lo strato di copertura superficiale delle discariche (per queste ultime vale anche quanto prescritto alla lettera precedente), devono:
- essere compatibili con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche, geomorfologiche ed eventualmente agronomiche/podologiche (nel caso di bonifiche agrarie) dell'area da recuperare, nonché con la destinazione d'uso prevista per la stessa (allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 - tabella 1 - colonna A: verde pubblico, privato e residenziale, agricolo - colonna B: commerciale e industriale), tenendo in ogni caso presente eventuali prescrizioni specifiche di legge o tecniche; il set di parametri minimi da analizzare sono gli stessi riportati alla lettera b) del presente paragrafo;
 - presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (escluso COD);
- k) le attività di recupero di materia individuate nel presente provvedimento devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate, con particolare riferimento alle caratteristiche merceologiche dei prodotti riciclati riportate nell'allegato B alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011; i prodotti ottenuti non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalle materie prime vergini;
- l) le analisi, le determinazioni e le certificazioni previste per la definizione come **materia prima** dei materiali prodotti secondo le disposizioni riportate nel presente paragrafo devono essere:
- effettuate ogni 3.000 m³ per ogni diversa granulometria prodotta;
 - corredate dal relativo responso analitico che certifichi la conformità generale del materiale analizzato, nel rispetto, ove previsto, delle concentrazioni massime stabilite dall'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; possono essere impiegati o/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi è da intendersi valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;
 - corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802;
 - tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
- m) la verifica delle concentrazioni di cui sopra, eseguite in ordine al passaggio da rifiuto sottoposto a operazioni di recupero a prodotto, deve essere eseguita in riferimento alla norma UNI 10802, con il campionamento da effettuarsi sul materiale tal quale sulla sostanza secca senza esclusione della frazione superiore a 2 cm

Prescrizioni specifiche nel caso di recupero di rifiuti lignei

- a) Possono essere sottoposti alle operazioni di recupero volte alla produzione di materia prima da avviare come combustibile in impianti a biomassa i rifiuti **costituiti esclusivamente da legno vergine** contraddistinti dai codici CER 02.01.03, 02.01.07, 03.01.01, 03.01.05, 15.01.03, 17.02.01, 20.01.38 e 20.02.01 e rispondenti alle voci "provenienza" e "caratteristiche" riportate nella tabella di cui al punto l) del presente provvedimento;
- b) i rifiuti a matrice lignea che si intendono sottoporre all'operazione di recupero R3 volta a produrre materia prima costituita da legno variamente cippato utilizzabile come combustibile devono essere costituiti da legno non trattato chimicamente, pulito e privo di sostanze estranee

come colle, impregnanti, elementi in materiale truciolare o agglomerato di legno, contaminanti, ecc..., in conformità a quanto stabilito dalla lettera d) della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 "materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e rondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, rondelli non contaminati da inquinanti" e alle specifiche della norma UNI EN 17225:2014;

- c) è in ogni caso vietato sottoporre alle operazioni di recupero R3 volte alla produzione di materia prima da avviare come combustibile in impianti a biomassa i rifiuti provenienti da attività di demolizione ed i rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di altri rifiuti;
- d) i rifiuti in questione, preventivamente all'operazione di recupero R3 volta a produrre materia prima costituita da legno variamente cippato utilizzabile come combustibile, devono essere sottoposti ad un'accurata *selezione* (ricompresa nell'operazione R13) volta a suddividere le frazioni costituite in maniera assolutamente certa da legno vergine (non trattato chimicamente, pulito e privo di sostanze estranee come colle, impregnanti, elementi in materiale truciolare o agglomerato di legno, contaminanti, ecc... in conformità a quanto stabilito dalla lettera d) della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e alle specifiche della norma UNI EN 17225:2014) da eventuali frazioni costituite da legno non vergine erroneamente incluse in un carico di legno vergine;
- e) al fine di produrre materia prima (legno cippato) nelle forme usualmente commercializzate in conformità alle specifiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano e non contaminato da inquinanti, da avviare come combustibile conforme alle specifiche UNI EN 17225:2014 in impianti di biomassa, in regola con la vigente normativa in materia di emissioni in atmosfera (parte quinta del D.Lgs. 152/2006), i rifiuti in parola devono essere sottoposti ad adeguamento volumetrico mediante triturazione e/o cippatura (operazione R3);
- f) possono essere sottoposti alle operazioni di recupero volte alla produzione di materia prima da avviare all'industria del pannello in agglomerato di legno, della falegnameria, della carpenteria e cartaria i rifiuti contraddistinti dai codici CER 02.01.03, 02.01.07, 03.01.01, 03.01.05, 15.01.05, 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38 e 20.02.01 e rispondenti alle voci "provenienza" e "caratteristiche" riportate nella tabella di cui al punto 1) del presente provvedimento;
- g) al fine di produrre materia prima (legno cippato) nelle forme usualmente commercializzate e non contaminato da inquinanti, da avviare all'industria del pannello in agglomerato di legno, della falegnameria, della carpenteria e cartaria, i rifiuti in parola devono essere sottoposti ad adeguamento volumetrico mediante triturazione e/o cippatura (operazione R3);
- h) gli eventuali rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.12.07 costituiti da legno cippato non conforme alle specifiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano per l'avvio come combustibile in impianti di biomassa, prodotto dalle "fallite" attività di recupero R3 effettuate esclusivamente con rifiuti costituiti da legno vergine, possono essere ammessi in testa al ciclo di gestione relativo ai rifiuti di legno non vergine;
- i) i rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.12.07 prodotti dalle attività di *adeguamento volumetrico primario* (operazione R12) partendo da rifiuti lignei non vergini non possono, né da parte della Ditta, né da terzi, essere sottoposti ad operazioni di recupero R3 volte a produrre materia prima costituita da legno variamente cippato utilizzabile come combustibile conforme alle specifiche UNI EN 17225:2014.

ALLEGATO 2

Raccomandazioni

Raccomandazioni generali

Si raccomanda l'osservanza delle prescrizioni contenute:

- a) nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 1225 del 8 giugno 2007, così come integrata con deliberazione n. 959 del 4 giugno 2018, con la quale l'arca su cui sorge il centro di recupero è stata localizzata nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti;
- b) nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 1503 del 13 giugno 2008 con oggetto "*Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. - "Deposito e trattamento di rifiuti inerti da demolizione in località Laghetti della Vela", ...*" di valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto definitivo "*Deposito e trattamento di rifiuti inerti da demolizione in località Laghetti della Vela*" nel Comune di Trento, prorogata con deliberazione n. 1086 di data 7 giugno 2013.

Scarichi idrici in vasca a tenuta

Le operazioni di raccolta e trasporto dei liquami, nonché l'esercizio dell'attività di spurgo, devono essere gestiti in applicazione della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti; i reflui raccolti nella vasca a tenuta devono intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'invio della domanda per il rilascio di una nuova AUT.

Qualora si rendesse possibile il collegamento alla fognatura comunale di tipo nero, si dovrà provvedere in merito allacciandosi nei tempi e nei modi stabiliti dall'Avviso sindacale di entrata in esercizio della fognatura stessa. In tal caso la vasca dovrà essere eliminata nella sua funzione mediante svuotamento e smaltimento nel rispetto della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti.

Rifiuti

Si raccomanda l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni normative relative:

- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 4) alla comunicazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario.

Principali condizioni e adempimenti tecnici

1) Normativa di riferimento

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 214 e 216.

Decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

2) Attività di recupero rifiuti in procedura semplificata

L'iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato, nello specifico caso:

- a) abilita esclusivamente all'esercizio delle operazioni di *recupero dei rifiuti non pericolosi* nel rispetto della normativa di settore indicata al punto 1;
- b) non sostituisce le autorizzazioni di competenza di altri uffici o enti in materia urbanistica, di tutela del paesaggio, di edilizia e di utilizzo di impianti industriali, né sostituisce altre autorizzazioni o atti permissivi necessari per il deposito di materiali o rifiuti o per l'installazione delle attrezzature (autorizzazioni igienico-sanitarie, per gli scarichi, per le emissioni, per l'esecuzione di lavori rumorosi, ecc);
- c) è subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia.

Le operazioni di recupero e le dotazioni minime impiantistiche devono:

- a) rispettare la normativa di riferimento sopra citata;
- b) essere conformi con quanto dichiarato nella comunicazione e nella documentazione allegata.

Ogni variazione della comunicazione presentata in regime semplificato ovvero eventuali modifiche apportate all'attività di recupero devono essere tempestivamente segnalate.

3) Precisazioni

I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero sono da considerarsi tali, e sono esclusi dalla normativa di gestione dei rifiuti, solo se esplicitamente indicati alla voce *"Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti"* riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998.

I rifiuti tenuti in R13 ("messa in riserva") e/o non trasformati in materie prime o prodotti così come sopra indicato devono essere considerati ancora rifiuti e gestiti nel rispetto della normativa di settore: in particolare i rifiuti oggetto della sola messa in riserva all'interno dell'impianto devono essere avviati ad impianti di recupero appositamente autorizzati. Si ricorda che il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 (messa in riserva) è consentito esclusivamente per una sola volta.

4) Campionamenti e analisi²

- a) Il titolare dell'impianto di produzione dei rifiuti deve provvedere alla loro analisi di caratterizzazione chimico-fisica almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione. *I rifiuti non devono essere pericolosi*: la classificazione dei rifiuti per determinarne la non pericolosità deve essere effettuata dal produttore applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE, nell'Allegato D alla parte quarta del D Lgs. 152/2006 e, laddove applicabile, nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 di data 24 giugno 2011. Gli eventuali parametri chimico-fisici

² Art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998.

esplicitamente individuati alla voce "Caratteristiche del rifiuto" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, e nell'allegato 2, suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998 devono essere ricercati analiticamente.

- c) Il titolare dell'impianto deve verificare la conformità del rifiuto in ingresso alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dalla normativa per la specifica attività svolta.
- d) Il titolare dell'impianto di recupero deve effettuare il test di cessione, laddove previsto, con le frequenze stabilite dalla tabella n. 16 riportata nell'Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 di data 24 giugno 2011, per le tipologie di rifiuto contemplate nella tabella n. 12 della deliberazione stessa; in ogni caso almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.
- e) Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare che le eventuali materie prime prodotte siano conformi alle "Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998.

5) Adempimenti amministrativi (articoli 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006)

Le attività di gestione dei rifiuti devono sottostare a tutti gli adempimenti previsti dalle norme specifiche, ed in particolare:

- a) presso l'impianto di recupero rifiuti deve essere tenuto uno specifico *registro di carico e scarico* adattato per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi;
- b) il titolare dell'impianto di recupero deve inoltrare *comunicazione annuale (MUD)* sui rifiuti recuperati nel corso dell'anno precedente all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione provinciale di Trento - presso la C.C.I.A.A.;
- c) durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti in entrata e uscita dall'impianto devono essere accompagnati dal *formulario di identificazione*.



6) Riferimenti per le specifiche attività di recupero effettuate dall'impianto



Gli adempimenti sono riportati in dettaglio nel D.M. 5 febbraio 1998, ed in particolare:


- a) per le attività di sola messa in riserva R13 agli articoli 6 e 7 (per i rifiuti descritti alla tipologia 7.31-bis sono vietate le operazioni che, mediante diluizione, portano ad ottenere rifiuti con concentrazione dei contaminanti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 differenti da quelle del rifiuto di partenza e tali da varare la classificazione tabellare di provenienza);
- b) per le attività di produzione di materia prima da R2 a R9 all'articolo 3 e nell'allegato 1;
- c) per le attività di recupero energetico R1 all'articolo 4 e nell'allegato 2, suballegato 1;
- d) per le attività di recupero ambientale R10 all'articolo 5: nello specifico si evidenzia che il contenuto di contaminanti del rifiuto impiegato deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito, ossia le concentrazioni di contaminanti devono rientrare nei limiti previsti dalla colonna A (per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) oppure B (per siti ad uso commerciale e industriale) della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, o comunque con una concentrazione di inquinanti di origine naturale inferiore a quella ufficialmente riconosciuta come dovuta a fenomeni naturali nell'area di futuro impiego, nonché presentare un eluato del test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998.

Emissioni in atmosfera


Si richiamano le raccomandazioni riportate nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1704 del 6 ottobre 2015, con particolare riferimento all'allegato tecnico "AVG0 - prescrizioni e raccomandazioni comuni a tutte le autorizzazioni".




- LEGENDA**
-  RETE INTERNA DI RACCOLTA SVERSAMENTI ACCIDENTALI
 -  SERBATOIO DOPPIA CAMERA DOTATO DI CONTROLLO IN CONTINUO DELL'INTERCAPEDINE E DI ALLARME OTTICO-ACUSTICO DI RIEMPIMENTO. CAPACITA' 10mc

CLIENTE Trentino Ricicla Inerti s.r.l.	COMMESSA 014_07	DATA 09/05/2008
TITOLO PROGETTO DEFINITIVO DEPOSITO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONE IN P.F. 2259/4 C.C. TRENTO LOC. LAGHETTI	PROGETTO D	TIPO A
ELABORATO RETE INTERNE ACQUE NERE	FILE 014_07_D_A_Ti10_ROT	DISEGNO N° i10
	SCALA 1:500	
 INGEGNERIA & PROGETTAZIONE VIA IV NOVEMBRE 70/5 TELEFONO 0461/950929 38100 GARDOLLO (TN) FAX 0461/956434 PIVA 01689110227 E-MAIL TECNICI@STUDIO-INPRO.IT		
DISEGNATO A. CALDARA	VERIFICATO F. CORNOLA	APPROVATO S. VISOLI
EMMISSIONE PRIMA	REVISIONE 0	DATA 09/05/2008

PIANTA PRIMO PIANO
Scala 1:500



PLANIMETRIA GENERALE PIANO TERRA
Scala 1:500




LEGENDA

	ZONA DI CONFERIMENTO RIFIUTO RIUTILIZZABILE
	ZONA STOCCAGGIO RIFIUTO RIUTILIZZABILE
	MATERIALE LAVORATO IN ATTESA DI VERIFICHE ANALITICHE
	ZONA CON PAVIMENTAZIONE IMPERMEABILE
	ZONA DEPOSITO - LAVORAZIONE RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI

A CASSILI SU PAVIMENTO IMPERMEABILE AL COPERTO
 B CASSONI CONTAINER DA 15 A 30 mc.
 * LO STOCCAGGIO RIFIUTI SARA' REGOLAMENTATO CON ADESIONE AL RECUPERO EFFETTIVATA

SEZIONE A-A
Scala 1:200



SEZIONE B-B
Scala 1:200

